



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1749

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI CANAZEI - COMUN DE CIANACEI - "Variante 2018", variante sostanziale al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE.

Il giorno **29 Settembre 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione commissariale n. 2 del 2 dicembre 2021, il Comune di Canazei – Comun de Cianacei ha adottato in via preliminare una variante sostanziale generale al proprio PRG, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, competente in materia, in data 29 dicembre 2021 con lettera registrata al n. 942268 del protocollo provinciale, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU con numero di domanda 42369800.

La variante in oggetto è finalizzata ad aggiornare lo strumento urbanistico con interventi puntuali di riordino urbano, a inserire nuove previsioni insediative in risposta ad esigenze abitative di prima casa, e infine ad adeguare e modificare diverse aree sciabili presenti sul territorio con l'individuazione di alcuni ampliamenti volti a migliorarne la fruibilità. La variante in esame è denominata "Variante 2018" in quanto ripropone in gran parte i contenuti della variante al PRG di Canazei precedentemente adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 30 luglio 2019 e in via definitiva con deliberazione consiliare n. 13 del 22 maggio 2020 e successivamente annullata con Decreto del Commissario ad Acta n. 01 di data 21 aprile 2021.

Nella deliberazione di adozione si è dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), la variante ha interessato beni gravati da uso civico, così come specificato nell'elaborato "Relazione usi civici", mentre, per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità, il documento di piano "Relazione Tecnica Illustrativa" contiene il rapporto ambientale, con Valutazione Ambientale Strategica.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 22 marzo 2022 una Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 del 30 maggio 2008 e s.m.

Per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 7 marzo 2022, protocollo provinciale n.164360, ha indetto, per il giorno 28 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP, con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) e con i contenuti della l.p.15/2015, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/15, con il verbale conclusivo n. 4/22 di data 28 marzo 2022, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

In detto parere, la Conferenza di pianificazione, considerati gli esiti delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali interpellati, in particolare quelli in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio i cui esiti, espressi nella Conferenza di servizi CSP, sono stati ripresi nel suddetto parere, ha espresso una serie di osservazioni al fine dell'approfondimento dei contenuti della variante e della conseguente loro modifica secondo quanto rappresentato nel testo della summenzionata valutazione provinciale.

Con nota prot. 257499 di data 12 aprile 2022, il verbale della Conferenza di pianificazione n. 4/22 è stato trasmesso all'Amministrazione comunale di Canazei - Cianacei, la quale, dopo aver trasmesso,

con nota del 4 agosto 2022, protocollo provinciale n. 548333 ad integrazione dell'adozione preliminare, le deliberazioni delle Asuc riguardo ai beni gravati da uso civico, preso atto dei contenuti del verbale 4/22, con deliberazione commissariale n. 1 di data 9 agosto 2022, ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva; in tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo sono pervenute 24 osservazioni e che nell'ulteriore periodo di deposito è pervenuta 1 nuova osservazione correlata a quelle pubblicate.

La documentazione, consegnata mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici digitali GPU, con domanda n. 49412033 di data 13 settembre 2022, è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 19 settembre 2022, protocollo provinciale n. 641998, integrata in data 26 settembre 2022, protocollo provinciale n. 655590.

Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota di data 30 settembre 2022, registrata al protocollo provinciale n. 670831, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha convocato per il giorno 27 ottobre 2022 la Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

Successivamente a ciò il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 9 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 847454, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Canazei – Cianacei.

Con note di data 22 maggio 2023, protocollo provinciale n.384330 e 18 settembre 2023, protocollo provinciale nn. 700851 e 700833 l'Amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione modificata secondo le indicazioni contenute nella nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Canazei – Comun de Cianacei, adottata definitivamente con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 9 agosto 2022 - costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed elencati nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Canazei – Comun de Cianacei in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 20 settembre 2022 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 32 rispetto al termine di legge, al netto dei giorni di attesa delle integrazioni/modifiche richieste al Comune per la valutazione.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante generale sostanziale al PRG del Comune di Canazei – Cianacei, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 1 di data 9 agosto 2022, con le modifiche apportate a seguito del parere della Conferenza di Pianificazione n. 4/22 di data 28 marzo 2022 e successivamente ulteriormente modificata sulla base della nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del giorno 9 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 847454, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della Conferenza di Pianificazione n. 4/22 di data 28 marzo 2022, trasmesso in data 12 aprile 2022, protocollo provinciale n.257499, corrispondente all'allegato A), la nota del giorno 9 dicembre 2022, protocollo provinciale n.847454 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, corrispondente all'allegato B), e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELENCO CODICI HASH

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 4 /2022 DEL 28 marzo 2022

OGGETTO: Comune di CANAZEI – Variante 2018 al Piano Regolatore Generale - Rif. to. Delib. Comm n. 2 dd. 02 dicembre 2021 – prima adozione (**pratica 2912**).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10.00, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 164360 di data 07 marzo 2022, al seguente link [https:// meet.google.com/cuz-stny-tpt](https://meet.google.com/cuz-stny-tpt), per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link sopra citato con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.

Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome	ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Arch. Sergio Niccolini	COMUNE DI CANAZEI	Commissario ad acta	Delega Prot. n. 172146 del 09/03/2022 sergio.niccolini@archiworldpec.it
Dott.ssa Lara Brunel	COMUNE DI CANAZEI	Segretario comunale	Delega Prot. n. 172146 del 09/03/2022 lara.brunel@comune.canazei.tn.it
Geom. Luigi Marchetti	COMUNE DI CANAZEI	Ufficio tecnico	Delega Prot. n. 172146 del 09/03/2022 luigi.marchetti@comune.canazei.tn.it
Ing. Matteo Giuliani	COMUNE DI CANAZEI	Progettista	matteo.giuliani@progettoambiente.tn.it
	FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO		Parere Prot. n. 212754 del 25/03/2022
	SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E CUE – Ufficio		Parere Prot. n. 195697 del 18/03/2022

Dott.ssa Serena Marranini	SERVIZIO FORESTE	Funzionario incaricato	Delega Prot. n. 210911 del 24/03/2022
	APPA-Settore qualità Ambientale		Parere Prot. n. 136484 del 23/02/2022
	SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE		Parere Prot. n. 134481 del 23/02/2022
	SERVIZIO GESTIONE STRADE		
Ing. Cristina Penasa	SERVIZIO BACINI MONTANI	Funzionario incaricato	Delega Prot. n. 224999 del 30/03/2022
	SERVIZIO GEOLOGICO		Verbale della Conferenza CSP prot. n. 578878559 d.d 25 marzo 2022
	SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI		Parere Prot. n. 221685 del 29/03/2022
	SERVIZIO AGRICOLTURA		Parere Prot. n. 132082 del 22/02/2022
	SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE		Parere Prot. n. 218215 del 28/03/2022
	APPA – SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI		
Geom. Gianfranco Mittempergher	SERVIZIO ARTIGIANATO E COMMERCIO	Funzionario incaricato	
	SERVIZIO IMPIANTI A FUNE E PISTE DA SCI		Delega Prot. n. 219251 del 29/03/2022
	SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI		Parere Prot. n. 221685 del 29/03/2022
Arch. Giulia Berti	SERVIZIO INDUSTRIA, RICERCA E MINERARIO	Relatore	Parere Prot. n. 199357 del 21/03/2022
	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO		
	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO		
Ing. Guido Benedetti	SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	Sostituto Presidente	

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 10:10.

Il Presidente ha pertanto verificato l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Premessa

Con deliberazione commissariale d.d. 2 dicembre 2021, pervenuta in data 29 dicembre 2021, il comune di Canazei ha adottato una variante al proprio PRG al fine di aggiornare lo strumento urbanistico con interventi puntuali di riordino urbano, inserire nuove previsioni insediative in risposta ad esigenze abitative di prima casa, e infine allo scopo di adeguare e modificare diverse aree sciabili presenti sul territorio con l'individuazione di alcuni ampliamenti volti a migliorarne la fruibilità e a realizzare nuovi collegamenti.

La variante in esame è denominata "Variante 2018" in quanto ripropone in gran parte i contenuti della variante al PRG di Canazei precedentemente adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 30 luglio 2019 e in via definitiva con deliberazione consiliare n. 13 del 22 maggio 2020 e successivamente annullata con Decreto del Commissario ad Acta n. 01 di data 21 aprile 2021.

La discussione si apre con la presentazione, dal parte del Commissario ad Acta e del progettista incaricato, dei contenuti principali della variante come sopra richiamati.

Verifica della variante sotto il profilo del rischio idrogeologico

Di seguito si esprime la rappresentante del **Servizio Bacini Montani** che introduce e riprende gli esiti della conferenza di Servizi per la verifica delle interferenze delle modifiche urbanistiche con la Carta di Sintesi della Pericolosità. In particolare il suo intervento riguarda l'analisi delle varianti nn. da 26 a 26.20, ovvero le modifiche alle aree sciabili, a proposito delle quali la rappresentante del Servizio fornisce precisazioni sul parere espresso in Conferenza di Servizi CSP e richiama le proprie prescrizioni (condivise dalla Conferenza) in relazione agli studi di compatibilità, richiesti già in fase di variante urbanistica. Tali studi devono necessariamente rappresentare una prima valutazione dei casi e anticipare quali sono i principali approfondimenti e interventi di mitigazione necessari alla realizzazione delle opere e che saranno sviluppati in fase di progetto.

A tale proposito il progettista e la funzionaria del Servizio Bacini Montani concordano sull'opportunità che vengano in seguito concordate con i Servizi interessati le modalità per effettuare le integrazioni richieste.

Interviene successivamente la rappresentante del **Servizio Foreste**, che richiama il verbale della Conferenza di Servizi CSP a proposito delle norme di attuazione e della necessità in generale di ottenere l'autorizzazione al cambio coltura per gli interventi previsti in area a bosco. Per quanto riguarda le Var. 26n, non ci sono rilievi per pericolosità incendi ma si evidenzia la necessità, anche in questi casi, di ottenere l'autorizzazione al cambio coltura. A tale proposito la funzionaria sottolinea l'importanza di considerare che le opere di rimozione del bosco vanno ad aggravare le penalità idrogeologiche presenti e pertanto possono rendersi necessarie ulteriori azioni di mitigazione o l'individuazione di percorsi alternativi.

Infine in riferimento alla var. n. 9, si prevede la necessità di realizzare un nuovo accesso attraverso il bosco, anche se non rappresentato cartograficamente; il percorso potrebbe intercettare una penalità P4 da incendi; in tal caso si richiama che sarà necessario produrre uno studio di compatibilità in fase di progetto.

L'estratto del verbale della Conferenza di Servizi sopracitata tenutasi il 22 marzo 2022 viene riportato di seguito.

"Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito "DATI.TRENTINO.IT" - "IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP";
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del

Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;

- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";

- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;

- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Si comincia ad analizzare la variante al PRG di **Canazei**.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio evidenzia che le nuove previsioni urbanistiche legate all'aumento delle aree sciabili presenti sul territorio di Canazei intercettano aree a penalità elevata, media e da approfondire della Carta di sintesi della pericolosità. I fenomeni che le determinano sono generalmente di origine geologica, torrentizia e nivologica e possono prevedibilmente ripercuotersi in maniera negativa sulle diverse attività umane, ammesse nel demanio sciabile, condizionando di fatto l'uso del territorio. L'adozione delle varie porzioni in aumento del demanio sciabile di Canazei è ammissibile solamente se l'intervento prospettato, correlato alla singola variante, possa ritenersi compatibile al fenomeno atteso per via della predisposizione di opere difensive e/o misure di sicurezza.

Per quanto riguarda l'oggetto dell'odierna Conferenza si ravvisa la mancanza degli studi di compatibilità che dimostrino, almeno in via preliminare ed in relazione all'analisi della situazione locale, la reale fattibilità delle tante opere ed interventi prospettati. Si elencano, ad esempio, tutti gli interventi prospettati nella variante 26.11, ovvero nuova pista e relativo impianto di risalita che fungeranno da sviluppo al campo scuola di Canazei ed anche come arroccamento per la mobilità sci ai piedi di collegamento con l'area Ciampac e relativi ski weg di andata e ritorno area Ciampac-Canazei. Ad ulteriore titolo d'esempio dovrà essere indagata la "preliminare" compatibilità con quanto rileva la CSP per l'ipotesi d'impianto d'arroccamento Canazei – Belvedere Salei come la compatibilità per il rilevante aumento di capacità e quindi di dimensioni del bacino per l'innervamento artificiale afferente al Ciampac. Dovrà essere infine indagata la compatibilità dello spostamento in quota della stazione d'arrivo dell'impianto Fedaia – Pian dei Fiacconi.

Per quanto di competenza del Servizio Prevenzione Rischi, non presente in Conferenza di Servizi, si richiama il parere espresso dallo stesso con prot. n.195697 di data 18 marzo 2022, che analizza solamente le varianti non attinenti all'area sciabile. Si dovrà pertanto far riferimento ad un successivo parere che verrà espresso in forma scritta.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani specifica che, in base alla normativa della CSP, non sono ammesse varianti urbanistiche che determinino un aggravio rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento in fase di pianificazione. Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi, dovranno essere supportati da studio di compatibilità redatto in fase progettuale.

Per quanto riguarda **le varianti 26n** precisa quanto segue.

Dalla documentazione di Piano si evince che l'ampliamento delle aree sciabili è finalizzato alla realizzazione di determinati progetti; ritiene pertanto che la fase di pianificazione, per poter valutare l'ammissibilità delle varianti in relazione alle criticità evidenziate dalla CSP, debba essere corredata da studi di compatibilità, redatti secondo quanto previsto dalla normativa della CSP.

Tali studi devono valutare per tutte le varianti 26n proposte, che interferiscono con aree a penalità della CSP, almeno la fattibilità degli interventi previsti in relazione alle penalità individuate e dettare, quanto meno in linea di massima, gli elementi, le condizioni, le eventuali opere e misure di mitigazione che il progetto esecutivo dovrà poi recepire, definire e dettagliare al fine di rendere compatibile l'intervento previsto.

Molte di tali varianti intercettano inoltre la rete idrografica, che va salvaguardata (si ricorda quanto previsto dall'art.29 delle N.d.A. del PGUAP che vieta la copertura dei tratti a cielo aperto). Sottolinea infine che alcune varianti (26.1.A, 26.1.B, 26.13) ricadono in corrispondenza del demanio idrico il cui utilizzo è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m., solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Geologico nell'ambito della valutazione per le varianti n.26n rileva che, l'ampliamento delle aree sciabili prevede la possibilità di realizzare diversi interventi (nuove piste da sci e slittino, skiweg, invaso artificiale, impianti), come descritti in Relazione tecnico illustrativa a supporto del Piano in esame. Le aree interessate intercettano diverse criticità dal punto di vista geologico ed altrettante aree a penalità media P3 ed elevata P4 della Carta di Sintesi della Pericolosità. Sulla base della normativa vigente, queste varianti, incrementando il carico antropico ed aumentando, di conseguenza, l'esposizione al pericolo nelle aree a penalità suddetta, richiedono degli elementi di valutazione in fase pianificatoria. Pertanto, anche in questa fase è necessario che siano predisposti degli studi di compatibilità e degli approfondimenti che escludano eventuali criticità geologiche, in funzione dell'intervento che si intende proporre, ai fini per quanto possibile anche di una eventuale fase progettuale. Nella tabella che segue è quindi indicato il parere per ogni singola proposta di modifica considerando le mere prese d'atto di ampliamenti per strutture o piste già esistenti e quelle che invece necessitano di valutazioni per nuove strutture o edificazioni. Il Servizio Geologico, inoltre, segnala la necessità di considerare l'interferenza delle diverse varianti con la Carta delle Risorse Idriche del PUP, al fine della tutela delle sorgenti idriche e delle acque ad uso potabile, secondo la normativa vigente.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Foreste conferma quanto già espresso con il verbale del 15 gennaio 2020, ribadendo la criticità degli impatti a seguito di cambio coltura sulle superfici boscate interessate dalle varianti 26.n, che dovranno essere limitati e ben valutati dal punto di vista idrogeologico in sede di progetto.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
1	POSITIVO
2	Il Servizio Bacini montani rileva lo stato di fatto e prende atto dello studio di compatibilità a firma del dott. geol. Claudio Valle, in particolare delle considerazioni e delle prescrizioni riportate nel paragrafo 5. 'Conclusioni', che devono essere recepite nella fase progettuale nel caso di eventuali interventi.
3	Il Servizio Foreste ricorda che è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione di coltura per le opere che interessano aree boscate ai sensi dell'art.16 della l.p. 11/2007. Il Servizio Geologico ritiene la variante ammissibile per quanto di competenza sulla base dello studio di compatibilità.
4	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P2, disciplinata dall'art.17 delle N.d.A. della CSP e che, pertanto, in fase di progettazione dovrà essere redatto apposito studio di compatibilità ai sensi della normativa di riferimento. Il Servizio Foreste ricorda che è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione di coltura per le opere che interessano aree boscate ai sensi dell'art.16 della l.p. 11/2007.
5	Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità a firma del dott. geol. Claudio Valle. Tuttavia, rileva che non è stata definita la penalità in corrispondenza della variante oggetto di studio come previsto dall'art.18 delle N.d.A della CSP. Evidenzia, inoltre, che la compatibilità si basa sulla realizzazione di opere in somma urgenza, supportate da uno studio idrologico-idraulico, del quale peraltro si riporta solo un breve riassunto. Essendo i lavori in oggetto realizzati dal Comune, il Servizio, non dispone dello studio suddetto. I lavori di sistemazione vengono presentati come completamente risolutivi della criticità individuata dalla CSP, imputabile all'impluvio sovrastante l'area d'interesse. Si sottolinea che i fenomeni di colata di detrito, difficilmente possono essere totalmente controllati da interventi di sistemazione. Si suggerisce, pertanto, di valutare attentamente la zonizzazione e il grado di penalità dell'area in oggetto, in considerazione anche della tipologia della variante proposta, a carattere residenziale; considerata la sua posizione è opportuno che la fase progettuale valuti eventuali accorgimenti strutturali e costruttivi dell'edificio per far fronte ad un eventuale rischio residuo. Alla luce di quanto esposto chiede che lo studio venga integrato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento ai fini dell'eventuale ammissibilità della variante.
6	Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità a firma del dott. geol. Claudio Valle e del dott. ing. Maurizio Lutterotti, ancorché non richiesto dalla normativa della CSP e in particolare dell'opportunità di realizzare degli interventi di sistemazione sul rio, come descritto nei capitoli 5 e 6 dello studio stesso.
7	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area a penalità P2, disciplinata dall'art.17 delle N.d.A. della CSP e che, pertanto, un'eventuale fase di progettazione dovrà essere accompagnata da apposito studio di compatibilità ai sensi della normativa di riferimento.

9	Il Servizio Geologico, sulla base dello studio di compatibilità aggiornato in funzione della normativa vigente, ritiene la variante ammissibile purchè siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nello studio. Inoltre, prescrive che -in fase progettuale- per la ristrutturazione dell'ex "Hotel Al Sasso" siano valutate in maniera dettagliata, anche le condizioni strutturali dell'ammasso roccioso sul versante a monte dell'edificio, al fine di escludere fratture di tensione tali che possano generare crolli massivi. Il Servizio Foreste ricorda che è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione di coltura per le opere che interessano aree boscate ai sensi dell'art.16 della l.p. 11/2007.
10	Il Servizio Bacini montani, esaminato lo studio di compatibilità a firma del dott. geol. Claudio Valle, evidenzia quanto segue: il Servizio non ha ancora ultimato i lavori di sistemazione idraulica sui quali si basa in parte la compatibilità della variante. Inoltre, lo studio parte dal presupposto che tali interventi siano totalmente risolutivi. A tal proposito, si sottolinea che le opere di sistemazione contribuiscono a mitigare la criticità ma senza avere la pretesa di annullare completamente la pericolosità alluvionale. Allo stato attuale non sono state ancora effettuate analisi e valutazioni per modificare eventualmente la zonizzazione della CaP a seguito dei lavori di sistemazione suddetti. Per quanto riguarda il tratto a valle, prossimo all'area oggetto di variante, evidenzia che sono presenti dei tratti coperti che costituiscono degli elementi critici. È previsto, a tal proposito, il rifacimento da parte del Servizio, del piccolo attraversamento a monte dell'area di interesse. Tale intervento tuttavia, per quanto programmato, non è detto che venga effettuato già nel corso del prossimo anno. Ciò premesso, considerati i contenuti dello studio, la morfologia dell'area di variante, sopraelevata rispetto all'alveo e ai lavori di sistemazione idraulica effettuati e di progetto, ritiene la variante ammissibile, subordinatamente alla seguente prescrizione, dettata dalle considerazioni sopra esposte: la fase di progetto dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 della normativa della CSP che valuti le scelte progettuali in relazione alla potenziale criticità del rio.
13	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in corrispondenza della rete idrografica e in area a penalità P4 che di fatto identifica l'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del quale la destinazione 'B3 residenziale di completamento' è poco coerente e compatibile con la realtà dei luoghi. Si suggerisce, pertanto, di attribuire destinazione opportuna a tale parte di variante.
14	Il Servizio Geologico segnala che a monte dell'area in variante sono stati rilevati in passato processi di scivolamento superficiale, da tenere in considerazione in caso di eventuali interventi nell'area pertinenziale all'edificio.
15	Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità a firma del dott. geol. Valle. Tuttavia, riscontra che viene analizzata solo la pericolosità imputabile al torrente Avisio, mentre non viene affrontata la criticità imputabile al rio Ciampac (area a penalità APP della CSP) che di fatto interessa la maggior parte dell'area di variante. Pertanto chiede che lo studio sia integrato secondo quanto previsto dall'art.18 delle N.d.A. della CSP. Ricorda, a tal proposito, che l'analisi idraulica deve portare ad individuare il grado di penalità che interessa l'area in oggetto in base alla quale verificare la compatibilità della destinazione urbanistica proposta.
18	Il Servizio Bacini montani rileva che, di fatto, la destinazione urbanistica rimane invariata. Tuttavia, evidenzia la criticità dell'area caratterizzata da penalità P4, P3, P2 e per la maggior parte APP della CSP. Pertanto, la fase progettuale, dovrà essere supportata da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento, come peraltro esplicitato nella Relazione di piano. Per ultimo, sottolinea che, tutti gli interventi in fascia di rispetto idraulico o in corrispondenza del demanio idrico, sono soggetti ad autorizzazione/concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.. Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante, sulla base della cartografia CSP, intercetta una penalità P2 da crolli rocciosi e, pertanto, si rimandano alla fase progettuale eventuali approfondimenti nel merito della pericolosità. Si evidenzia, comunque, dal punto di vista geologico, che l'area in variante sorge su depositi di debris flow: osservando la cartografia geologica e la morfologia dell'area a monte della variante, si rileva un esteso deposito di frana, in parte inciso da torrenti, ed un versante caratterizzato da affioramenti rocciosi possibili sorgenti di distacchi. Si segnala, quindi, che in tale contesto, in concomitanza ad esempio di possibili eventi meteorici avversi ed intensi, lungo le incisioni stesse, si potrebbero alimentare fenomeni a carattere misto, di trasporto solido, da colata detritica. Il Servizio Foreste ricorda che è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione di coltura per le opere che interessano aree boscate ai sensi dell'art.16 della l.p. 11/2007.
20	Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità redatto dal dott. geol.

	Claudio Valle, benché non richiesto dalla normativa della CSP e, in particolare, delle misure di mitigazione indicate nel Capitolo 5 dello studio medesimo.
22	Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità redatto dal dott. geol. Claudio Valle, benché non richiesto dalla normativa della CSP ed, in particolare, delle indicazioni (sistemazione parte terminale del rio e accorgimenti costruttivi-strutturali sull'edificio) descritte nel Capitolo 5 dello studio medesimo. Il Servizio Geologico, sulla base dello studio di compatibilità aggiornato in funzione della normativa vigente, ritiene la variante ammissibile purché siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nello studio stesso. Inoltre, suggerisce nell'ambito della progettazione di sistemazione idraulica del settore terminale del compluvio, ai fini strettamente di competenza geologica, la realizzazione di un piccolo "bacino di contenimento" manutenibile, che permetta l'intercettazione dei massi di crollo eventualmente mobilizzabili da un flusso idrico temporaneo ma importante.
23	Il Servizio Geologico segnala che a monte dell'area in variante sono stati rilevati in passato processi di scivolamento superficiale.
24	Il Servizio Foreste ricorda che è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione di coltura per le opere che interessano aree boscate ai sensi dell'art.16 della l.p. 11/2007. Per quanto strettamente di competenza, il Servizio Geologico rileva che una parte di variante intercetta una penalità P2 da crolli rocciosi per la CSP, che può essere rimandata ad una fase progettuale. Si interroga, tuttavia, sull'opportunità di valutare una previsione di parcheggio in generale, posto ai piedi di un'opera idraulica di sbarramento (Diga del Lago di Fedaia) di significativa importanza. L'intervento a nostro giudizio dovrebbe essere subordinato al parere del gestore/proprietario dell'opera idraulica con particolare riferimento ad eventuali vincoli.
25	Il Servizio Geologico chiede lo STRALCIO della parte ricadente in area a penalità media P3. Il Servizio Foreste ricorda che è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione di coltura per le opere che interessano aree boscate ai sensi dell'art.16 della l.p. 11/2007.
26.1A	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Il Servizio Geologico rileva che l'ampliamento dell'area sciabile interseca una zona a penalità P3 per crolli rocciosi; tale area è dovuta ad una circoscritta area sorgente di crolli rocciosi per la quale si rimanda la valutazione in fase di progettazione.
26.1B	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Si prende atto dell'adeguamento.
26.1D	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva.
26.9	Riconoscimento dell'esistente.
26.10	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Il Servizio Geologico data l'interferenza della variante (realizzazione di un nuovo invaso di innervamento) con le penalità della CSP, subordina il parere ad uno studio di compatibilità che, in particolare, escluda la presenza di fenomeni franosi nell'area di interesse, frane massive (rock avalanche) e crolli rocciosi, studiando il versante a monte del bacino proposto, tramite un'analisi dettagliata della sua struttura e delle aree sorgenti di crollo.
26.11	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Il Servizio Geologico date le interferenze con le aree di penalità della CSP e la proposta di realizzazione di interventi quali una nuova pista, nuovi impianti a fune, skiweg, collegamenti, ascensore inclinato, parcheggi, zipline e piste da slittino, subordina la variante allo studio di compatibilità come previsto dalla normativa vigente; in particolare lo studio, oltre ad analizzare le criticità dell'area a livello di CSP, deve considerare anche le aree di salvaguardia delle sorgenti come indicate dalla Carta delle Risorse idriche, valutando quali aree sono da escludere in funzione delle possibili ipotesi progettuali o di destinazione d'uso dell'area.
26.12	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Il Servizio Geologico date le interferenze con le aree di penalità della CSP e la proposta di realizzazione di un nuovo impianto a fune, subordina la variante allo studio di compatibilità come previsto dalla normativa vigente; in particolare lo studio, oltre ad analizzare le criticità dell'area a livello di CSP, deve considerare anche le aree di salvaguardia delle sorgenti come indicate dalla Carta delle Risorse idriche, valutando quali aree sono da escludere in funzione delle possibili ipotesi progettuali o di destinazione d'uso dell'area.
26.13	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Si veda quanto espresso dal Servizio Geologico per la variante 26.12.

26.17	Si prende atto dell'adeguamento.
26.18	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Si prende atto dell'adeguamento, ma si fa presente l'intersezione dell'area con quelle di salvaguardia delle sorgenti per la CRI.
26.19	Il Servizio Bacini montani rimanda alla nota introduttiva. Si prende atto dell'adeguamento
26.22	Si segnala l'interferenza con le aree di salvaguardia della CRI.
27.1	Il Servizio Bacini montani prende atto della variante evidenziando l'interferenza con la rete idrografica, con aree a penalità P4, P3 (in minima parte) e APP della CSP. Eventuali fasi progettuali, devono essere supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa CSP. Il Servizio Geologico prende atto dell'adeguamento al Piano Cave.
27.2	Il Servizio Bacini montani prende atto della variante evidenziando l'interferenza con la rete idrografica, con aree a penalità APP della CSP. Eventuali fasi progettuali, devono essere supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa CSP. Il Servizio Geologico prende atto dell'adeguamento al Piano Cave.
28	Adeguamento allo stato dei luoghi.

In tema di pericolosità di natura valanghiva, si riportano il parere e la successiva integrazione forniti dal Servizio Prevenzione Rischi e CUE:

“Le Varianti 02 e 10 sono interessate dalla valanga del Rio Cernadoi – Sorelbes (Cval A101A1V003). La **variante 02**, che ricade in area con penalità valanghiva media, prevede il passaggio di una serie di particelle fondiarie da aree agricole (E2) ad agricole pregiate di rilevanza locale (E3), con la possibilità di realizzare manufatti e infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche nonché manufatti interrati ad uso di autorimessa e deposito. La **variante 10**, che riguarda la particella edificabile p.ed. 640 in un'area con penalità valanghiva bassa, prevede il cambio di destinazione urbanistica da area agricola (E3) e residenziale di completamento (B3) a residenziale di nuova espansione (C1), con la possibilità di realizzare la prima abitazione e funzioni accessorie subordinatamente ai risultati di uno studio che ne valuti la compatibilità con la pericolosità del sito.

Lo studio di compatibilità che accompagna queste varianti afferma che, rispetto alle previsioni della Carta delle penalità, c'è una riduzione della pericolosità dovuta alla recente realizzazione di una briglia filtrante con annessa piazza di deposito e successivo cunettone. Nello studio non vengono però esaminati in dettaglio gli effetti delle opere sulla dinamica della valanga e non vengono perciò proposte nuove modellazioni e relative perimetrazioni dovute alle nuove opere idrauliche (vaso espansione, briglia e cunettone).

Si ritiene pertanto che lo studio di compatibilità debba essere integrato con la modellazione bidimensionale della valanga che dimostri i vantaggi offerti dalle nuove opere in termini di riduzione del rischio, tenuto conto anche del maggior carico antropico prevedibile.

La **variante 06** riguarda la lottizzazione con progettazione unitaria convenzionata PC.10 con cambio di destinazione urbanistica da area agricola pregiata di rilevanza locale (E3) ad area residenziale di nuova espansione riservate alla prima casa (C1). L'area interessata dalla variante è soggetta a penalità valanghiva bassa per effetto della valanga Cogolmai (A10101V037) che a fine gennaio del 1986 ha danneggiato la segheria dell'A.S.U.C. di Penia. Dall'inchiesta svolta per la redazione della C.L.P.V. emerge che la stessa valanga (A10101V037), denominata però Coi de Lestes, ha imbiancato i fabbricati oltre la strada statale. Ritenendo inefficace nei confronti della componente nubiforme della valanga la costruzione di un ipotetico tomo alla base del versante, lo studio di compatibilità ha previsto di inserire le necessarie misure di sicurezza in un “Piano di emergenza valanghe – Area Penia”, utile anche per ridurre il rischio valanghivo degli edifici già esistenti. In tale Piano saranno definite soglie di allerta per la chiusura della strada statale e per l'evacuazione delle abitazioni più esposte.

Al fine di formulare il parere di competenza si chiede che lo studio venga integrato dal suddetto piano di emergenza, in cui siano descritte le modalità di allertamento ed evacuazione della popolazione esposta al rischio valanghivo.

Nello studio sarebbe infine opportuno menzionare anche l'area con pericolo valanghivo potenziale (APP – area da approfondire della Carta di Sintesi della Pericolosità) che sembra non interessare direttamente la lottizzazione ma si pone sul versante nord opposto a quello della valanga Cogolmai, sopra la strada comunale. Tale area è già stata studiata nello studio di compatibilità per i pericoli torrentizi e da crollo e può essere esaminata anche per quanto riguarda il pericolo valanghe e le reciproche interazioni dei pericoli. Si ricorda infatti che le aree a pericolo valanghivo potenziale sono state delimitate in modo speditivo con calcolo automatico pertanto, in concomitanza di fenomeni di altra natura e a fronte degli interventi di sistemazione del rio in loc.Penia, si potrebbero avere dinamiche differenti e diverse delimitazioni della valanga. Il Piano di emergenza, in ogni caso, potrebbe prevedere anche il monitoraggio di questo sito di potenziale pericolo.”

“Ad integrazione del parere già trasmesso (...) si comunica che, in conformità con quanto dettato dal comma 3, lettera c) dell’art. 15 relativo alle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e altri tipi di penalità del PUP, gli ampliamenti delle aree sciabili previsti dal PRG che possono interferire con aree a penalità per soli eventi valanghivi saranno valutati nel dettaglio ed in maniera più approfondita in sede di procedimento sottostante alla norma di settore in materia di piste da sci e relativi impianti.”

Di seguito interviene il rappresentante del **Servizio Impianti a fune e piste da sci** che si esprime favorevolmente riguardo alla variante in esame. Per quanto riguarda l’ampliamento dell’area in loc. Pian dei Fiacconi, dove è proposto l’arrivo al nuovo impianto funiviario, osserva che il perimetro dell’area sciabile lambisce la stazione dell’impianto e chiede quindi se ci sia la possibilità di estendere il buffer nel cuneo sommitale al fine di agevolare la fase esecutiva della progettazione.

Sotto il profilo urbanistico il Presidente della Conferenza sottolinea tuttavia la criticità di prevedere qualsiasi ampliamento, ancorchè minimale, all’interno del perimetro Unesco.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Per quanto riguarda le varianti che intervengono sul sistema insediativo del PRG di Canazei, si rileva che le modifiche proposte sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla prima versione della variante, ma che sono stati introdotti alcuni approfondimenti sulla base delle osservazioni precedentemente espresse da questo Servizio.

Uno dei temi affrontati dalla variante in esame è la risposta a esigenze di prima abitazione, proponendo l’inserimento di diverse nuove previsioni residenziali: a tale proposito la relazione illustrativa giustifica le scelte pianificatorie sulla base del dimensionamento residenziale vigente per il decennio 2015-2025, che è stato in parte aggiornato con l’elaborazione della presente variante. Con l’analisi del dimensionamento residenziale è dimostrata la coerenza delle nuove previsioni insediative. Tra queste vi è la variante n. 6, una nuova area destinata a prima casa in loc. Penia per la quale in precedenza si erano espresse perplessità dovute anche alla presenza, nel circondario, di altre aree lottizzazioni che risultavano non attuate. Il Comune ha chiarito che tali aree sono in fase di realizzazione e quindi non più disponibili.

Per l’ambito sopra descritto, dove è prevista la realizzazione di 12 unità abitative con un massimo di 6 edifici, il comune propone l’apposizione di un vincolo di progettazione unitaria attraverso progetti convenzionati (PC10) con possibilità di realizzare gli interventi in tempi diversi. Si rileva che l’intervento si configura come oggetto di piano attuativo obbligatorio ai sensi dell’art. 50, c.5 della l.p. 15/2015. In riferimento all’esigenza di poter differenziare le tempistiche degli interventi, si richiama la possibilità di redigere un piano guida (art. 50, c.7 della l.p. 15/2015) *per orientare le iniziative di attuazione e per individuare, all’interno dell’area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l’intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti.*

Anche per la variante 3, una nuova area residenziale per prima casa ai margini dell’abitato di Canazei, erano stati richiesti alcuni chiarimenti: nella variante in esame il comune ha approfondito gli aspetti paesaggistici dell’intervento e ha illustrato le modalità di accesso al lotto; non si ravvisano quindi ulteriori criticità.

La variante n. 18, già discussa nell’ambito della Conferenza di servizi CSP, riguarda un’area a verde privato che prevede la possibilità, attraverso riferimento normativo, di realizzare un campeggio. Si fa presente la necessità di individuare, per tale ambito, l’opportuna destinazione urbanistica a campeggio e di corredare la variante con i necessari studi di compatibilità, che risultano essere in fase di stesura. Inoltre nell’area a campeggio ogni intervento andrà subordinato all’adozione di un piano attuativo (anziché ad un piano di riqualificazione urbana come riportato) che approfondisca la densità, le modalità di realizzazione e gli aspetti paesaggistici della struttura ricettiva.

Aree estrattive

Si riporta che a conclusione della Conferenza di Pianificazione, il Commissario ad Acta ha introdotto l’argomento relativo all’area estrattiva “Pian Trevisan”, il cui perimetro è stato adeguato al Piano Cave ma si trova ora nell’impossibilità di essere utilizzata per il trattamento di rifiuti inerti (attività a lungo espletata in quel luogo) sulla base del Piano provinciale gestione rifiuti – stralcio rifiuti speciali, che esclude tale utilizzo in ambiti al di sopra dei 1600 m s.l.m. e nella presente area a

penalità elevata per fenomeni valanghivi per la Carta di sintesi della Pericolosità insistente su gran parte dell'ambito cava. Considerata la complessità del tema e il numero di Servizi Provinciali coinvolti (Urbanistica, Appa, Minerario) si concorda con il Commissario ad Acta l'opportunità di approfondire ulteriormente la questione.

A seguire è riportato il parere di merito del Servizio Industria Ricerca e Minerario:

SETTORE MINIERE

A seguito dell'esame istruttorio, per quanto di competenza, si dà atto che le varianti introdotte dal PRG in esame (varianti 27.1 e 27.2) vanno ad aggiornare la perimetrazione dell'area estrattiva per inerti "Pian Trevisan" (tav. 37 del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali – "Piano cave") coerentemente con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2189 di data 20 dicembre 2019.

Si esprime pertanto parere favorevole alla variante al PRG ricordando che la situazione aggiornata delle aree estrattive individuate dal Piano cave è consultabile e scaricabile dal sito: <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Piano-provinciale-di-utilizzazione-delle-sostanze-minerali>.

Aree Sciabili

L'aggiornamento delle aree sciabili è uno degli obiettivi della variante 2018 al Prg del Comune di Canazei. Si richiama che l'art. 35 delle norme di attuazione del PUP prevede la facoltà, per i comuni, di modificare per mezzo del PRG i perimetri delle aree sciabili, *previa autovalutazione, in funzione del completamento e dell'ottimizzazione del sistema piste e impianti a livello locale* demandando invece modifiche sostanziali ai piani territoriali delle comunità.

Gli obiettivi della presente variante dell'area sciabile di Canazei sono:

- il miglioramento dei collegamenti "sci ai piedi" verso e dall'abitato di Canazei per aumentare la fruibilità del sistema piste impianti verso l'area Belvedere-Salei e verso l'area del Ciampac;
- adeguamento della perimetrazione in base a quanto previsto nella cartografia relativa al PRG 1996 e allo stato di fatto dei luoghi;
- sviluppo dell'area Marmolada.

In merito alle modifiche proposte si registra positivamente un adeguato approfondimento degli aspetti progettuali delle previsioni in esame, al fine di permettere una valutazione circostanziata delle ricadute ambientali, paesaggistiche e relative anche alla pericolosità da queste determinate.

Manca comunque, all'interno della Valutazione Ambientale Strategica, un'analisi, supportata dai dati di accesso degli sciatori agli odierni punti di arroccamento presenti nel territorio comunale (Canazei – Col dei Rossi, Alba – Col dei Rossi e Alba – Ciampac), che determini i flussi di accesso allo stato attuale comparandoli con lo scenario di realizzazione parziale o totale degli interventi prospettati dall'ampliamento delle aree sciabili.

Collegamento Belvedere - Salei: all'interno del territorio comunale è presente un arroccamento che consente l'accesso da valle al circuito Sellaronda, funivia Alba – Col dei Rossi ed un altro arroccamento che porta nell'area Ciampac. Si ritiene che la proposta del collegamento Canazei – Belvedere Salei debba essere supportata da valutazioni più approfondite a partire dai dati dell'attuale grado di utilizzo degli impianti esistenti e da un'analisi di eventuali alternative come potrebbe essere l'attivazione o il potenziamento di servizi di skibus per il raggiungimento delle stazioni esistenti, comprese quelle dei Comuni limitrofi. A Campitello, comune molto prossimo, è in programma il rifacimento con considerevole potenziamento della portata oraria dell'impianto che porta al Col Rodella. L'impianto di collegamento Canazei - Belvedere Salei dovrà essere posto in relazione, per quanto riguarda i flussi di sciatori, con il potenziale collegamento campo scuola-Ciampac.

Manca inoltre l'ipotesi di localizzazione di massima delle stazioni di monte e di valle del nuovo impianto e non si trova chiara giustificazione di un ampliamento così consistente dell'area sciabile. Si valuti l'opportunità di inserire in cartografia un nuovo impianto di progetto piuttosto che proporre una generica modifica dell'area sciabile che appare sovradimensionata.

Il nuovo impianto inoltre porterebbe ad un maggiore afflusso di sciatori sulla pista di rientro che allo stato odierno non sembra riuscire a sostenere grandi numeri di percorrenze. Si evidenziano in particolare criticità di varia natura nel caso venisse prospettato un ampliamento della pista esistente che ad oggi corre in fregio al Rio Antermont in un solco vallivo piuttosto ristretto.

Collegamento Ciampac - Campo scuola: Per quanto riguarda la modifica dell'area Ciampac - Campo scuola, che collega le due zone e ne facilita la frequentazione tramite la realizzazione di un nuovo impianto a servizio di una nuova pista azzurra e di due skiweg (sono esemplificati inoltre altri interventi minori di contorno come zip line, ascensore da Alba e pista di slittini), non si comprende appieno se l'ampliamento dell'area sciabile sia prettamente funzionale allo sviluppo ed all'ampliamento dell'attività del campo scuola o sia in prevalenza un nuovo accesso sci ai piedi verso il nodo d'incontro degli impianti di Alba che collegano poi verso il Sellaronda o verso il Ciampac. Tale consistente aumento dell'area sciabile dovrà essere giustificato se principalmente legato all'ottimizzazione e al completamento del sistema piste e impianti a livello locale, art. 35 delle norme di attuazione del PUP, appannaggio del PRG o se sia invece di competenza di un eventuale piano territoriale di comunità vista la sostanziale porzione di territorio interessata ed il possibile mutamento dei flussi di sciatori a scala maggiore di quella locale. A questo proposito si evidenzia la carenza di analisi in merito alla variazione dei flussi degli sciatori conseguenti allo sviluppo del campo scuola. Tale iniziativa inoltre dovrà essere posta in relazione con il potenziale creazione dell'impianto di arroccamento per la zona Belvedere Salei; l'analisi dei flussi degli utenti dovrà essere congiunta e prevedere anche una parziale realizzazione degli interventi.

Dal punto di vista paesaggistico si evidenzia che il versante oggetto di tale variante è scarsamente antropizzato e in prevalenza naturale; gli interventi prospettati, in prevalenza per quanto riguarda l'impianto di risalita e la pista da sci, muteranno significativamente le visuali da Canazei verso sud dove oggi sono presenti delle rigogliose pendici boscate, frammentate da qualche rupe e canalone, che si estendono fino al Ciampac.

Bacino Ciampac: va motivato e dimensionato l'ampliamento proposto per il bacino di innevamento svolgendo un'analisi del contesto attuale in termini di fabbisogno e disponibilità idrica per giustificare l'esigenza e la possibilità di modifica dell'invaso.

Area Fedaia, Massiccio della Marmolada

Per quanto riguarda gli ampliamenti di aree sciabili che interessano l'ambito del ghiacciaio della Marmolada, si rinvia necessariamente ai contenuti del cosiddetto "Programma Marmolada", adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1547 del 14 settembre 2015 quale programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti legati alla pratica dello sci, e degli interventi di valorizzazione ambientale e culturale relativo all'area della Marmolada, ai sensi dell'articolo 28, commi 4 e 5, delle norme di attuazione del PUP.

Si richiama inoltre che il massiccio della Marmolada è uno dei nove siti che costituiscono il bene Patrimonio Mondiale Dolomiti UNESCO, nonché invariante del PUP. In tali ambiti sono ammesse limitate varianti ed esclusivamente nel rispetto dei valori – ambientali, paesaggistici, culturali – che ne hanno determinato il riconoscimento quali Patrimonio Mondiale e invariante del PUP.

Nel merito delle modifiche proposte, si rileva che nell'ambito in corrispondenza del Pian dei Fiacconi l'ampliamento previsto, relativo a un miglior posizionamento della stazione d'arrivo dell'impianto di risalita rispetto ai fenomeni valanghivi, può considerarsi coerente con il Programma Marmolada, se limitato esclusivamente a detta rilocalizzazione, posto che qualsiasi intervento è subordinato alle indicazioni del suddetto programma che prevede in particolare un accordo sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento, Regione Veneto e comuni interessati.

Quanto previsto dal Comune di Canazei va necessariamente ricondotto a questi limiti e condizioni.

Fondazione Dolomiti Unesco

In tema di aree sciabili, la Fondazione Dolomiti UNESCO ha espresso il seguente parere:

"Con nota prot.96373 trasmessa in data 08/02/2022, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha chiesto alla Fondazione Dolomiti UNESCO un parere rispetto alla variante 2018 al piano regolatore generale, adottata in via preliminare dal Comune di Canazei con decreto del

commissario ad acta n. 2 di data 2 dicembre 2021. Il piano in questione era stato esaminato dalla Fondazione, in occasione dell'adozione preliminare disposta dal Comune il 30 luglio 2019. La variante prevedeva di dare risposta alle esigenze di prima abitazione dei residenti, di definire una strategia di riordino urbano ed infine un **aggiornamento della perimetrazione delle aree sciabili**. In particolare, l'esame del Piano effettuato dalla Fondazione aveva evidenziato che tale aggiornamento della perimetrazione prevedeva la presenza di impianti di risalita e altre infrastrutture turistiche **interne o parzialmente interessanti le zone cuore e le zone buffer** del Sito UNESCO (Sistema 2 - Marmolada). A suo tempo, il Comitato Scientifico aveva rilasciato un parere di cui si riporta una sintesi.

Richiamando sia il dossier di candidatura¹ e la documentazione integrativa², sia il rapporto di valutazione del 2011³, si sottolineava l'incompatibilità della previsione di ampliamento delle aree sciabili esistenti con le finalità di conservazione e tutela di un Sito UNESCO per l'area "Pian dei Fiacconi" e per l'area corrispondente all'ultimo tratto funiviario "Punta Serauta - Punta Rocca".

Pur prendendo atto positivamente della previsione della riorganizzazione del sistema della sosta e della circolazione presso il passo e il Lago di Fedaia, nonché dell'esclusione dal piano di alcuni interventi già inseriti in un precedente programma del 2015, il Comitato Scientifico aveva invitato il Comune ad agire in modo responsabile nei confronti del Bene, rinunciando all'ampliamento di dette aree.

Già in sede di adozione definitiva, risalente al 22 maggio 2020, il perimetro dell'area sciabile Fedaia - Pian dei Fiacconi era stato ricondotto al di fuori dell'area buffer del Sito. Il Comune ha provveduto ora a riadottare la variante nella forma modificata a seguito delle osservazioni già ricevute nel 2019, comprese dunque le osservazioni della Fondazione Dolomiti UNESCO.

Gli elaborati oggetto del presente parere prevedono alcune modifiche puntuali alla perimetrazione dell'area sciabile Fedaia – Pian dei Fiacconi. Dalla relazione illustrativa si apprende che le stesse sono strettamente funzionali alla sostituzione dell'impianto esistente e a rettifiche per regolarizzare tratti di pista già esistenti. La variante è stata volutamente ridotta per non intersecare la perimetrazione della zona buffer del Sistema 2 - Marmolada del Sito Dolomiti UNESCO. Sul lato est si mantiene l'estensione dell'area sciabile esclusivamente in corrispondenza del tracciato sciistico esistente e senza alcuna modifica.

Si ritiene che la versione ora adottata dal Comune di Canazei abbia tenuto conto del parere della Fondazione e pertanto si esprime **parere favorevole** al piano in esame. Si intendono comunque sottoporre al comune le seguenti raccomandazioni:

- In corrispondenza dell'area sciabile "Pian dei Fiacconi", l'impianto (cestovia) risulta ad oggi dismesso. In considerazione dei riferimenti e dei documenti precedentemente citati, si suggerisce di valutare con attenzione le finalità della riproposizione di un impianto di risalita, considerando opzioni di sviluppo turistico alternative allo sci alpino, escludendo in ogni caso un futuro potenziamento delle aree sciabili circostanti.
- Qualora si intenda realizzare un nuovo impianto di risalita in Loc. Pian dei Fiacconi, si ritiene che debba essere posta particolare attenzione alla progettazione, sia in termini di inserimento paesaggistico, sia in termini di portata oraria, in quanto l'area in questione si trova in prossimità del limite dell'area buffer del Sistema 2.
- Si ritiene che l'ambito Marmolada possa essere oggetto di uno specifico piano di tutela e sviluppo, anche valorizzando il ruolo del riconoscimento UNESCO. La Fondazione Dolomiti UNESCO ribadisce la propria disponibilità a collaborare ad iniziative in tal senso.

1. dossier di candidatura (*WH Nomination Document, gennaio 2008*). Durante la visita dei valutatori IUCN, la questione degli impianti di risalita è stata analizzata in dettaglio. In particolare, il caso degli impianti della Marmolada è stato oggetto di una verifica sul terreno, di un'approfondita discussione e di una richiesta di ulteriori dati da presentare a integrazione del Documento di Candidatura.

2 documentazione integrativa (*Supplementary Information, gennaio 2009*) in cui si evidenzia la presenza in Marmolada di una funivia divisa in tre tronconi con arrivo a Punta Rocca, con sistema sciistico caratterizzato da 2 seggiovie e 1 skilift. L'area "Pian dei Fiacconi" non fa parte di questo contesto, in quanto la linea della cestovia rimane esterna all'area buffer. Si fa notare che il complesso di infrastrutturazioni è subordinato a un piano di razionalizzazione che **esclude successivi allargamenti**. Il successivo report di valutazione tecnica della candidatura (*World Heritage Nomination - IUCN Technical Evaluation The Dolomites (Italy), I.D. 1237 Rev, aprile 2009*), mette in evidenza il problema delle infrastrutture sciistiche e della presenza di impianti di risalita. Si riconosce altresì che in un'area a così forte attrattività turistica la presenza di alcune funivie (Marmolada e Tofane) non costituisca motivo di esclusione a patto che esse siano gestite attentamente, al fine di non aumentare il loro impatto sull'integrità del Bene. In più, riguardo alla Marmolada è detto espressamente che ci si aspetta che quando le concessioni saranno scadute gli ski lifts siano rimossi e le aree ripristinate. Nel documento IUCN è inoltre raccomandato che nel piano di gestione del Bene siano presi in considerazione una serie di punti, tra cui il punto (d) che sostiene come nelle aree cuore e tampone del bene non debbano essere permessi ulteriori sviluppi di aree sciistiche.

3. Report di valutazione tecnica della seconda missione valutativa ott. 2011 (*IUCN Reactive monitoring Mission Report, dicembre 2011*), nel quale si ribadisce che "[...] la Strategia Complessiva di Gestione include il criterio di non permettere lo sviluppo di stazioni sciistiche all'interno del Patrimonio Mondiale e delle aree cuscinetto. Durante la visita ispettiva IUCN il problema delle infrastrutture sciistiche, della gestione del turismo e le pratiche di turismo sostenibile sono stati

oggetto di un'approfondita discussione. E nuovamente l'esempio degli impianti della Marmolada è stato riesaminato con un'altra visita sul terreno. Tuttavia, l'ispettore IUCN ha evidenziato con favore le politiche attuate da parte delle Amministrazioni per gestire in modo sostenibile la pressione turistica e impedire la costruzione di nuove infrastrutture sciistiche all'interno del Bene e raccomanda che tali politiche siano incluse nell'"Overall Management Strategy".

Infine si riportano in seguito i pareri di merito dei Servizi provinciali competenti convocati e non presenti alla Conferenza di Pianificazione.

Aree agricole

In tema di aree agricole, il Servizio Agricoltura si è espresso come di seguito riportato:

"In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto e, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si esprimono le seguenti valutazioni.

Relativamente alle norme di attuazione:

- all'art. 59 comma 3 si suggerisce di fare riferimento più preciso agli articoli delle norme urbanistiche provinciali citate, in particolare all'art. 112 comma 2 della LP 15/2015 e agli artt. 80, 81 e 85 del DPP 19.05.2017, n. 8-61/Leg;
- art. 59 comma 5: si fa presente che le "legnaie" non possono essere autorizzate nelle aree agricole di cui agli artt. 37 e 38 delle N.A. del PUP;
- art. 60 (zone agricole di pregio): il riferimento corretto è solo l'art. 38 delle N.A. del PUP, non anche il 37;

Relativamente alle varianti proposte, si esprimono perplessità unicamente alla V02, nella quale un'area agricola del PUP ed un'area boscata vengono destinate ad area agricola locale. Per coerenza e continuità con le zone limitrofe, si chiede che la destinazione sia invece area agricola provinciale o area agricola di pregio."

Aree protette

Per la verifica delle possibili interferenze della variante con le aree protette sul territorio comunale di Canazei, si è espresso con parere scritto il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette:

"Sulla base delle risultanze dell'esame della documentazione pervenuta, si riscontra quanto segue. Nell'area presa in considerazione dal PRG è stata individuata, in base alla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, una Zona speciale di Conservazione denominata "Ghiacciaio della Marmolada" IT3120129" ed inoltre è presente il Gruppo delle Dolomiti della Marmolada inserito nella lista dei Beni Patrimonio dell'Umanità UNESCO. La variante 2018 al PRG oltre ad individuare azioni puntuali per rispondere alle esigenze di riordino urbano e di prima abitazione aggiorna la perimetrazione delle aree sciabili adeguandole allo stato di fatto dei luoghi o proponendo dei piccoli ampliamenti per migliorare la fruibilità ed i collegamenti.

VARIANTI

Le varianti puntuali n. 26 connesse alle aree sciabili non interessano direttamente la ZSC "Ghiacciaio della Marmolada" e sono situate a circa 1 km dal SIC IT3230005 "Gruppo Marmolada" situato nella Regione Veneto. Le modeste variazioni previste risultano coerenti con il "Programma degli Interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, e degli interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche ai fini turistici" allegato alla D.G.P. n. 2415 di data 18/12/2015. Si ritiene che tale nuova previsione urbanistica data la localizzazione non necessiti di un approfondimento relativo all'incidenza sugli habitat e le specie della Zona Speciale di Conservazione sopra richiamata. Per quanto riguarda il Patrimonio Unesco viene specificato che l'ampliamento in zona Pian dei Fiaccomi è stato ridotto e studiato in modo da intersecare in ridotta misura la zona buffer della Marmolada.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nella tabella seguente sono riportate le richieste di riformulazione e relative note esplicative:

NDA	Riformulazione	Note
Art. 82 – Zone Speciali di Conservazione		

1. Sono aree poste a salvaguardia dei siti e delle zone della rete ecologica europea "Natura 2000", individuati dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 2. Le Zone Speciali di Conservazione sono: IT3120129 – Ghiacciaio Marmolada Descrizione: è il maggiore ghiacciaio delle Dolomiti ed occupa il fondo di parecchi circhi adiacenti, quasi completamente fusi tra loro. 3. Nelle Zone Speciali di Conservazione si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia. 4. Qualsiasi piano all'interno del territorio comunale e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sulle Zone Speciali di Conservazione, ovvero ogni intervento al di fuori delle Zone che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente. Tali disposizioni valgono anche per qualsiasi modifica a quanto già autorizzato daparte dei Servizi competenti della PAT.	ZONE DELLA RETE NATURA 20001. Il PRG individua con apposita grafia, le zone della rete "Natura 2000", zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), individuate rispettivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche , e della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici . I perimetri di tali zone possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio. 2. Sul territorio comunale è stata individuata la seguente Zona della Rete Natura 2000: ZSC IT3120129 – Ghiacciaio Marmolada Descrizione: è il maggiore ghiacciaio delle Dolomiti ed occupa il fondo di parecchi circhi adiacenti, quasi completamente fusi tra loro. 3. Nelle aree facenti parte della Rete "Natura 2000" si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L.P. 11/2007 e del regolamento attuativo DPP 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg., nonché le misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, per ZSC e ZPS, approvate rispettivamente con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. e con D.G.P. 27 ottobre 2006 n. 2279, in conformità alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.4. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione delle ZSC ma che possa avere incidenze significative sulle stesse, ovvero ogni intervento al di fuori delle ZSC che possa interferire in modo significativo con esse, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente di una procedura di valutazione dell'incidenza che ha sulla ZSC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima. secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. 5. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg di data. 03 novembre 2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012 e s.m..	Sostituire formulazione
--	--	--------------------------------

Tutto ciò premesso, il parere sulla adozione preliminare della variante urbanistica non sostanziale al piano regolatore generale del Comune di Canazei è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto in modo da risultare coerente con le norme vigenti in materia di aree protette."

Beni culturali

In tema di tutela dei beni culturali, è pervenuto il parere di merito della competente Soprintendenza:

“Per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Nelle Norme di Attuazione del PRG sono emerse alcune incongruenze relativamente all'articolo 45 che tratta dei beni culturali. Lo stesso articolo è intitolato “*Aree di protezione dei beni architettonici*

e artistici”, ma in realtà si riferisce ai beni stessi e non ad aree differenti da essi.

L'elenco riportato al comma 2. non è esaustivo, e va pertanto aggiornato, in quanto manca il vincolo apposto sul rifugio Fedaia e sulle sue aree pertinenziali (individuate dalla p.ed. 551, dalla p.f. 2509/3 e da parte della p.f. 2509/1 C.C. Canazei, dichiarate di interesse culturale con Determinazione del Dirigente n. 309 di data 27 aprile 2021), mentre altri vincoli - quello del crocifisso ligneo e quello dell'edicola con crocifisso - sono riportati come se insistessero sull'intera particella e non su parte di essa.

Il comma 4. e il comma 6. dell'art. 45 trattano degli stessi beni culturali - art. 11 del D. Lgs. 42/2004 – quindi uno dei due va eliminato. Il comma 6. richiama l'art. 12 del “*Codice*”, che però non ha senso di essere richiamato in questo contesto.

Cartograficamente si richiede di controllare il contorno del vincolo indiretto riferito alla chiesa di S. Floriano martire a Canazei; manca, come anticipato per quanto riguarda le NdA, l'individuazione del vincolo apposto sul rifugio Fedaia e sulle sue pertinenze, l'individuazione del vincolo diretto sul crocifisso ligneo insistente su parte della p.f. 274 C.C. Canazei è stato segnato vincolando l'intera particella fondiaria, a Penia, viene segnata come vincolata direttamente l'intera p.ed. 861 C.C. Canazei, quando invece è vincolata solo l'edicola con crocifisso ligneo che sorge su di essa. Si porta a conoscenza che da qualche tempo è possibile scaricare gli elementi vincolati e la loro giusta consistenza direttamente dal portale geocartografico della Provincia di Trento, caricando le mappe tematiche “Vincoli diretti dei beni architettonici e beni culturali”, “Beni architettonici” e “Vincoli indiretti dei beni architettonici” all'interno del tema “Trentino cultura”.

La variante 24, che prevede la realizzazione di parcheggi e viabilità pubblica su aree a bosco e a pascolo in prossimità del rifugio Fedaia, interferisce con il vincolo diretto riferito al rifugio stesso e alle sue aree pertinenziali individuate dalla p.ed. 551, dalla p.f. 2509/3 e da parte della p.f. 2509/1 C.C. Canazei, dichiarate di interesse culturale con Determinazione del Dirigente n. 309 di data 27 aprile 2021, dalla quale si rileva anche un elevato rischio archeologico del sottosuolo, in quanto si tratta di zona di potenziale frequentazione preistorica d'alta quota.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime **nulla osta** all'adozione della variante del PRG in oggetto.

Si richiede la sostituzione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposto a revisione da parte dell'Ufficio beni archeologici.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.

La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per

ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Gli shapefiles dovranno essere richiesti ai funzionari archeologi dello scrivente Ufficio beni archeologici.

Viabilità

In tema di viabilità, si riporta il parere congiunto espresso dal servizio Gestione Strade e dal Servizio Opere stradali e ferroviarie sulla variante in esame.

“Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- 1) richiamando il proprio precedente parere prot. n. PAT/RFS105-30/01/2015-0051373, espresso in merito all'adozione alla variante al P.R.G. rif.to delibera consiliare n. 355 dd. 31.10.2014, si ribadisce quanto allora espresso al punto 5 *“Si ritiene opportuno che il tracciato della vecchia S.S. 48 all'interno del centro abitato sia declassato a IV categoria essendo stato declassificato da S.S. a strada comunale.”* (abitato di Canazei);
- 2) sempre all'interno dell'abitato di Canazei si richiede che il tracciato della viabilità denominata S.S. 48 Variante di Canazei venga correttamente rappresentato in cartografia come viabilità di competenza provinciale, andando ad identificare opportunamente in cartografia la relativa fascia di rispetto stradale;
- 3) variante 23: si evidenzia che il comma di riferimento è il n. 8 anziché il n. 12 dell'articolo 56 delle NTA. Per quanto attiene l'intervento di recupero del manufatto esistente si prescrive che in fronte alla S.S. 48 venga previsto il completamento del tratto di marciapiede mancante oltre ad una puntuale delimitazione degli accessi veicolari e con unico senso di marcia. Tali indicazioni, in sede progettuale, dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Gestione Strade;
- 4) variante 03 (numero di variante già impiegato e non corrispondente all'elenco varianti puntuali): per la nuova area di parcheggio di progetto posta a valle della viabilità locale e a monte della viabilità S.S. 48 (abitato di Canazei) si dovrà prevedere l'accesso dalla strada comunale;
- 5) variante 07: si prescrive che l'accesso all'area di parcheggio privata avvenga mediante puntuale delimitazione degli accessi veicolari e con unico senso di marcia;
- 6) variante 17: si prescrive che l'accesso all'area di parcheggio privata a servizio delle attività commerciali limitrofe avvenga dall'esistente viabilità locale;
- 7) variante 15: gli accessi all'area di sosta, in quanto prospiciente alla S.S. 641, dovranno essere puntualmente delimitati e dovranno essere realizzati per unico senso di marcia;
- 8) variante 11: la viabilità prevista nel PC.05 il cui accesso avviene dalla SS 641 dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Gestione Strade; come riportato negli elaborati l'attuale viabilità provvisoria dovrà essere eliminata compreso l'accesso sulla strada statale;
- 9) inserire nel PRG il tracciato dell'opera in progetto denominata C-63 PISTA CICLOPEDONALE VALLI DI FIEMME E FASSA. COLLEGAMENTO CAMPITELLO - CANAZEI di cui si trasmette in allegato la corografia generale;
- 10) Per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 “Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile”, si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue:

"Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio";

11) Si informa che i tracciati che costituiscono la rete cicloviana di interesse provinciale trentina sono stati codificati; pertanto la cicloviana provinciale delle valli di Fiemme e Fassa è così denominata: CV TN05

FIEMME E FASSA (vedi sito: <https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?>

https://webgis.provincia.tn.it/wgt/?lang=it&topic=1&bgLayer=orto2015&layers=ammcom,elementi_ciclabili,piste_ciclabili,bicigrill,cippi,co_ntabici,fontanelle&layers_visibility=false,true,true,true,true,true,true,X=5123550.10&Y=656446.13&zoom=1&catalogNodes=1)

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole all'approvazione della Variante 2018 al Comune di Canazei, subordinatamente alle osservazioni sopra esposte.

La seduta è chiusa alle ore 11.50

IL Presidente della Conferenza

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle linee guida AgId (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

GB/MME



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI
CANAZEI

S013/2022/18.2.2-2021-165 GB - MME

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: COMUNE DI CANAZEI - Variante 2018 al piano regolatore generale - (pratica 2912).
Rif. decreto Commissario ad Acta n. 1 del 9 agosto 2022 - adozione definitiva. Richiesta integrazioni.

Con deliberazione commissariale d.d. 2 dicembre 2021, pervenuta in data 29 dicembre 2021, il comune di Canazei ha adottato una variante generale al proprio PRG.

La variante in esame è denominata "Variante 2018" in quanto ripropone in gran parte i contenuti della variante al PRG di Canazei precedentemente adottata con deliberazione consiliare n. 24 del 30 luglio 2019 e in via definitiva con deliberazione consiliare n. 13 del 22 maggio 2020 e successivamente annullata con Decreto del Commissario ad Acta n. 01 di data 21 aprile 2021.

In data 28 marzo 2022 si è riunita la Conferenza di Pianificazione per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale. In data 12 aprile con nota prot.n. 257499 è stato inviato al Comune il verbale della conferenza n. 4/2022.

Con deliberazione commissariale n. 1 di data 9 agosto 2022, pervenuta il 19 settembre 2022, il Comune di Canazei ha adottato in via definitiva la presente variante.

In data 30 settembre 2022, con nota prot. n. 670831 è stata convocata per il giorno 27 ottobre 2022 la conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della variante.

Contenuti della variante

La presente variante è stata adottata dal Comune di Canazei allo scopo di adeguare e modificare diverse aree sciabili presenti sul territorio con l'individuazione di alcuni ampliamenti volti a migliorarne la fruibilità e a realizzare nuovi collegamenti; ulteriori modifiche sono volte ad aggiornare lo strumento urbanistico con interventi puntuali di riordino urbano nonché inserire nuove previsioni insediative in risposta ad esigenze abitative di prima casa.

Gli elaborati presentati consistono nella Relazione Tecnico-illustrativa comprensiva di Rapporto ambientale, le Norme di attuazione, le tavole relative al sistema insediativo, la verifica con la Carta di sintesi della Pericolosità, il sistema ambientale. Sono inoltre allegati gli studi di compatibilità richiesti dai servizi competenti in materia di rischio idrogeologico. La variante contiene diverse modifiche alle aree sciabili del PUP.

Valutazione del piano ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015

In tema di autovalutazione del piano, si richiama che il Rapporto Ambientale è parte integrante dell'elaborato della relazione illustrativa. Tale documento, come riportato nella deliberazione di adozione, riporta che *la variante 2018 risulta coerente con gli obiettivi strategici generali e le indicazioni strategiche fornite dal PUP*. Inoltre l'analisi ambientale della variante 2018 proposta ha permesso di individuarne i possibili impatti.

In data 27 ottobre 2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi istruttoria per l'esame della variante al PRG di Canazei di cui alla premessa. Erano presenti il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, il Servizio Industria e Minerario, il Servizio Bacini Montani, il Servizio Geologico, il Servizio Prevenzione rischi e CUE.

I Servizi Agricoltura, Turismo e Sport, Opere stradali e Ferroviarie, Gestione Strade, nonché Appa e Fondazione Dolomiti Unesco, non presenti, hanno fatto pervenire il proprio parere per le parti di specifica competenza.

Di seguito si riportano estratti del verbale della Conferenza di servizi e i pareri forniti dai servizi non presenti.

*"Apri la discussione la rappresentante di **Servizio Sostenibile e aree protette**, che riferisce che le modifiche normative oggetto di prescrizione in adozione preliminare sono state correttamente effettuate, ed esprime pertanto parere favorevole alla variante in esame.*

Aree estrattive

Si richiama che in adozione definitiva è stato introdotto uno specifico riferimento normativo (art. 58, c.3 delle NdA) che introduce la possibilità di utilizzare parte dell'area estrattiva "Pian Trevisan" per il trattamento dei rifiuti inerti. Viene allegato il relativo studio di compatibilità. A tale proposito si sono espressi in conferenza di servizi i Servizi provinciali competenti, come di seguito riportato:

Il Servizio Industria e Minerario (prot. n. 739230 d.d. 27/10/22): "Vista la documentazione presentata, si esprime il seguente parere.

Per il settore industria non vi sono elementi da segnalare in merito a quanto prevede la variante al PRG in esame.

Per il settore miniere si precisa quanto segue.

Con la proposta di variante al PRG viene introdotta, all'interno dell'area estrattiva per inerti "Pian Trevisan", la perimetrazione di un'area specifica (individuata tramite apposito segno cartografico – retino Z602) nella quale, ai sensi del nuovo comma 3 aggiunto nell'art. 58 delle Norme di Attuazione, *può essere effettuata l'attività di riciclaggio/recupero di rifiuti speciali non pericolosi tramite apposito impianto conforme alla normativa vigente.*

Nell'area perimetrata il PRG prevede e mantiene la destinazione di area ad elevata integrità (retino E108), normata dall'articolo 64 delle NdA.

Posto che nel Piano cave possono essere realizzati solo impianti di cava, si precisa che ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della LP 7/2006 (legge cave) possono essere realizzati, se ciò è previsto dal PRG o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, anche *"strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi"*, previo parere vincolante della struttura provinciale competente in materia mineraria da acquisire ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio a carattere urbanistico.

Nel caso in esame, la proposta di variante al PRG presenta delle criticità, poichè prevede la possibilità di realizzare una attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi in area estrattiva, mantenendo peraltro anche la destinazione ad area ad elevata integrità.

Se tuttavia sotto il profilo urbanistico è possibile l'attivazione di questa area speciale nel PRG del Comune di Canazei, si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 5 della legge cave.

A fronte di quanto sopra esposto il parere favorevole dello scrivente è pertanto subordinato alla positiva valutazione di carattere urbanistico sulla variante proposta.

Servizio Prevenzione rischi: *l'attività è ammissibile nel periodo in cui non sussiste il pericolo valanghivo. Si rimanda alla procedura di localizzazione per gli ulteriori approfondimenti di merito.*

Servizio Geologico: *sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità, si condivide che l'area per il futuro impianto di riciclaggio, come anche definita dal professionista, sia circoscritta entro il*

perimetro con tratteggio verde a pag. 22 dello studio, ubicato in corrispondenza delle parti più distanti dalle pareti rocciose.

Il Servizio Bacini montani prende atto della variante, introdotta in sede di adozione definitiva, che prevede l'utilizzo dell'area per il trattamento di rifiuti inerti.

In linea di massima ritiene la variante ammissibile sulla base delle considerazioni relative alla pericolosità alluvionale riportate nello studio di compatibilità, a firma del dott. geol. Michele Bertolini, che portano ad attestare per l'area d'interesse un grado di penalità P2.

L'ammissibilità della variante è subordinata alla realizzazione di tutti gli interventi di mitigazione della pericolosità descritti e previsti nello studio. Inoltre ritiene opportuno che l'ente gestore dell'impianto provveda ad adottare un adeguato piano di gestione della pericolosità volto a garantire l'incolumità degli operatori e la salvaguardia dei beni in concomitanza di eventi meteorici particolarmente rilevanti ed intensi. Sottolinea infine, come specificato nello studio, che l'impianto non deve interessare l'area a penalità P3."

Successivamente alla Conferenza di pianificazione del 28 marzo del 2022 hanno avuto luogo numerosi incontri tra Comune di Canazei, Servizio industria ricerca e minerario, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ed Unita' organizzativa rifiuti e bonifica dei siti inquinati ove è stato delineato chiaramente il percorso amministrativo da attivare per valutare l'insediamento a Pian Trevisan di un'attività di trattamento di rifiuti inerti ovvero quello relativo alla localizzazione del sito nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

Si rileva infatti che la localizzazione equivale a dare una destinazione urbanistica permanente all'area, diversamente dalla zonizzazione dedicata all'attività estrattiva dove, una volta ultimato il progetto di ripristino, nel caso specifico, il sito sarà restituito alla natura. Preme sottolineare che l'attività prospettata è penalizzata da vari fattori ambientali: sicuramente si potrebbe operare per un ristretto periodo dell'anno visto il lungo permanere della neve al suolo e l'incombente pericolo delle valanghe che si potrebbero staccare dal soprastante versante del Gran Vernel, come rileva la Carta di Sintesi della Pericolosità, ma soprattutto come è successo nel 2014 quando una valanga ha divelto gli impianti della cava. L'area è inoltre affetta dalla problematica dei crolli rocciosi e di potenziali fenomeni alluvionali torrentizi. Il valore paesaggistico-ambientale inoltre è indubbio vista anche la prossimità con il sito Dolomiti UNESCO.

Si esprime pertanto parere negativo alla zonizzazione introdotta come al nuovo riferimento normativo; è necessario quindi stralciare la previsione relativa all'attività di riciclaggio/recupero di rifiuti speciali non pericolosi a Pian Trevisan.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico (aree sciabili)

Per quanto riguarda le modifiche apportate alle aree sciabili con la presente variante, la Conferenza discute le varianti e i rispettivi studi di compatibilità richiesti in sede di adozione preliminare:

In linea generale il **Servizio Bacini montani** evidenzia che gli studi di compatibilità redatti per la presente Variante al PRG costituiscono parte integrante della documentazione di Piano e pertanto tutte le misure di mitigazione della pericolosità indicate in tali studi devono essere recepite dalla fase progettuale, che eventualmente definisce ed approfondisce quanto indicato in fase di pianificazione. Secondo quanto previsto dalla normativa della Carta di Sintesi della Pericolosità anche i futuri progetti dovranno essere supportati da un apposito studio di compatibilità, che analizzi le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti e le misure di mitigazione, indicati negli studi redatti in fase di pianificazione, atti a tutelare l'incolumità delle persone ed a ridurre la vulnerabilità dei beni. Ribadisce, in riferimento alle varianti 26.n, quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito al vincolo di salvaguardia del reticolo idrografico e alla necessità di ottenere il provvedimento di concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. in caso di intervento in corrispondenza del demanio idrico provinciale.

Variante 26.11	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile sulla base dello studio di compatibilità d.d. agosto 2022 a firma della dott. ing. Anna Vecchietti che analizza in modo approfondito e commisurato all'entità degli interventi previsti le criticità di natura idraulica. Lo studio prevede per ciascuna delle interferenze con il reticolo idrografico e con le aree a penalità ad esso imputabili delle misure di mitigazione della pericolosità, che si configurano quali accorgimenti costruttivi, strutturali, architettonici, gestionali atti a rendere compatibile l'intervento e l'utilizzo dell'opera con
----------------	--

	la pericolosità riscontrata. Il Servizio evidenzia che tali misure di mitigazione della pericolosità devono essere recepite, dettagliate e definite in fase di progettazione vera e propria, come indicato nello studio stesso. Il Servizio Geologico osserva che la variante è supportata da uno studio di compatibilità geologico che affronta le pericolosità dovute ai fenomeni franosi e ai crolli rocciosi, presenti nell'area in esame. Sulla base dei contenuti dello studio e dei risultati ottenuti, si ritiene che in fase progettuale dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dal geologo, in particolare per quanto riguarda le opere di mitigazione dai fenomeni franosi (accurata gestione delle acque meteoriche, di disgelo e di drenaggio e di esclusione di movimenti terre significativi). Inoltre, si ritiene opportuno che per ciascun intervento che si andrà effettivamente a realizzare, siano puntualizzate ed approfondite tutte le problematiche evidenziate con opportuni interventi di mitigazione, non da ultimo che sia previsto anche un Piano di gestione delle attività e di manutenzione delle opere di protezione compatibilmente con le pericolosità che caratterizzano l'area.
Variante 26.1A 26.1B	Il Servizio Bacini montani, in considerazione del fatto che rispetto alla prima adozione non sono stati forniti ulteriori elementi che permettano di chiarire l'interferenza delle opere previste con il reticolo idrografico e le aree a penalità ad esso imputabili, ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare, in merito alla necessità di salvaguardare la rete idrografica (si ricorda anche quanto previsto dall'art.29 delle N.d.A. del PGUAP che vieta la copertura dei tratti a cielo aperto). Sottolinea altresì che le varianti ricadono in corrispondenza del demanio idrico provinciale il cui utilizzo è eventualmente soggetto a concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m., solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono.
Variante 26.10	Il Servizio Bacini montani solleva delle perplessità in merito alla localizzazione e geometria della variante proposta, (finalizzata all'ampliamento del bacino artificiale esistente), che si estende in corrispondenza della rete idrografica e va ad interessare parte del versante. Propone pertanto di circoscrivere e ridimensionare l'area di variante alla superficie sulla quale si intende realizzare effettivamente l'intervento. Ciò premesso, per gli aspetti di competenza, in linea di massima ritiene la variante in oggetto ammissibile, sulla base delle valutazioni contenute nello studio di compatibilità a firma del Dott. For. Daniele Oss Cazzador. Evidenzia tuttavia che le considerazioni espone nello studio redatto in questa fase pianificatoria, che si configurano quale valutazione di fattibilità dell'intervento, andranno approfondite e dettagliate nella fase di progetto vera e propria, in particolar modo per quanto riguarda l'aspetto degli scarichi del bacino. Ritiene infatti che l'analisi di dettaglio della compatibilità dell'intervento con le criticità di natura idraulica e le eventuali interferenze con la rete idrografica siano valutabili in modo più esaustivo e specifico una volta definito il progetto (sia per gli aspetti localizzativi che costruttivi). Sottolinea infine che l'ampliamento previsto non deve interessare il reticolo idrografico che va comunque salvaguardato. Vista la documentazione presentata, il Servizio Geologico osserva che dal punto di vista geologico non è presente uno studio di compatibilità come richiesto in prima adozione. Lo studio, redatto da un professionista abilitato, deve analizzare secondo la normativa vigente le pericolosità geologiche di competenza che caratterizzano l'area. Pertanto si chiede che la documentazione sia integrata con quanto richiesto, ai fini di una valutazione finale; in assenza di suddetto studio, la variante non può essere ritenuta ammissibile.
Variante 26.12 e 26.13	Il Servizio Bacini montani prende atto dello studio di compatibilità che attesta la compatibilità dell'intervento con la pericolosità alluvionale

	legata alla presenza del rio Antermont sulla base di considerazioni morfologiche in base alle quali si evidenzia che la nuova stazione di partenza dell'impianto si localizza ad una quota superiore di circa 10 m rispetto all'alveo del corso d'acqua. Ritiene pertanto tale intervento ammissibile (var 26.13). Evidenzia anche che la variante proposta si estende sull'alveo del rio Antermont e del demanio idrico provinciale (area a penalità P4, P3 e P2), in corrispondenza dei quali <u>non devono essere previsti interventi</u>. Suggestisce pertanto di limitare la variante alla zona oggetto di intervento. Per la variante 26.12 richiama quanto già evidenziato in introduzione in merito alla salvaguardia del reticolo idrografico e precisa che eventuali interventi non devono interessare le aree a penalità APP imputabili a tale reticolo. Vista la documentazione presentata, il Servizio Geologico osserva che dal punto di vista geologico non è presente uno studio di compatibilità come richiesto in prima adozione. Lo studio, redatto da un professionista abilitato, deve analizzare secondo la normativa vigente le pericolosità geologiche di competenza che caratterizzano l'area. Pertanto si chiede che la documentazione sia integrata con quanto richiesto, ai fini di una valutazione finale; in assenza di suddetto studio, la variante non può essere ritenuta ammissibile.
Variante 26.19 (riconoscimento stato esistente)	(riconoscimento stato esistente) positivo
Variante 26.1D	(riconoscimento stato esistente)
Variante 25	Il Servizio Geologico conferma il parere precedente; in alternativa si chiede di rendere la parte classificata a penalità media P3 crolli ineditabile.
Variante 5	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile sulla base della nota integrativa allo studio di compatibilità, a firma del dott. geologo Claudio Valle, che attesta per l'area in oggetto un grado di penalità P2. Evidenzia che anche la fase progettuale dovrà essere corredata da studio di compatibilità che deve verificare la compatibilità del progetto con le criticità analizzate e riscontrate, prevedendo, se necessario, adeguate misure di mitigazione della pericolosità che si possono configurare quali accorgimenti costruttivi, strutturali, architettonici, gestionali.
Variante 15	Il Servizio Bacini montani ritiene la variante ammissibile sulla base dello studio di compatibilità a firma del dott. geol. Claudio Valle redatto per la variante 18, che integra quello redatto per la pericolosità (H3) del torrente Avisio. Lo studio analizza la pericolosità imputabile al rio Ciampac e in base alle analisi idrauliche effettuate attesta per l'area di variante una penalità P2. Evidenzia che anche la fase progettuale dovrà essere corredata da studio di compatibilità che deve verificare la compatibilità del progetto/utilizzo dell'area con le criticità analizzate e riscontrate, prevedendo se necessario adeguate misure di mitigazione della pericolosità che si possono configurare quali accorgimenti costruttivi, strutturali, architettonici, gestionali.
Variante 18	Si rimanda a quanto espresso in sede di Conferenza dei Servizi di data 29 settembre 2022, nell'ambito della quale il Servizio Bacini montani si è espresso favorevolmente in merito allo studio di compatibilità e ha ritenuto l'intervento ammissibile subordinatamente all'adozione delle misure di mitigazione della pericolosità indicate nello studio stesso.
Variante 2	Servizio Prevenzione Rischi: Preso atto che nel documento "valutazione delle osservazioni alla prima adozione della variante 2018" viene esplicitato che la modellazione bidimensionale della valanga, richiesta in prima adozione per valutare gli

	effetti positivi della briglia, non è attualmente praticabile e che lo studio di compatibilità asserisce che la nuova morfologia dei luoghi permette di escludere una pericolosità valanghiva di qualche rilievo. Si esprime parere positivo con la prescrizione che lo studio di compatibilità che dovrà accompagnare l'intervento in fase progettuale sia supportato dallo studio modellistico bidimensionale della valanga che attesti l'assenza di un pericolo valanghivo rilevante.
Variante 10	Servizio Prevenzione Rischi: Preso atto che nel documento "valutazione delle osservazioni alla prima adozione della variante 2018" viene esplicitato che la modellazione bidimensionale della valanga, richiesta in prima adozione per valutare gli effetti positivi della briglia, non è attualmente praticabile e che lo studio di compatibilità asserisce che la nuova morfologia dei luoghi permette di escludere una pericolosità valanghiva di qualche rilievo. Si esprime parere positivo con la prescrizione che lo studio di compatibilità che dovrà accompagnare l'intervento in fase progettuale sia supportato dallo studio modellistico bidimensionale della valanga che attesti l'assenza di un pericolo valanghivo rilevante.
Variante 6	Servizio Prevenzione Rischi: Rilevato che la norma tecnica di attuazione PEA16 prevede che "La progettazione dovrà tenere conto della potenziale pericolosità legata agli eventi valanghivi ai quali può essere soggetto il versante sinistro dell'Avisio, prevedendo specifici accorgimenti progettuali quali, ad esempio, riduzione del numero delle aperture e delle dimensioni delle stesse sul lato degli edifici esposti al versante suddetto, previsione di ante oscuranti di adeguata robustezza, accorgimenti strutturali su murature e solai.", si esprime parere positivo sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità e delle norme tecniche di attuazione del PRG per l'area vincolata PEA16 che dovranno essere recepiti in fase progettuale.

VARIANTE 13

Il **Servizio Bacini montani** prende atto delle controdeduzioni presentate in adozione definitiva. Tuttavia ribadisce che in corrispondenza dell'area a penalità P4 (alveo del corso d'acqua) la destinazione proposta 'B3 residenziale di completamento' è poco coerente e compatibile con lo stato dei luoghi. Di fatto in area a penalità P4, soggetta alla disciplina dell'art 15 delle N.d.A. della CSP, è vietata *'qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia'*."

Aree sciabili – verifica delle varianti sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Collegamento Belvedere-Salei: La scelta di zonizzare come area sciabile una superficie così ampia di territorio con l'unico scopo di permettere la costruzione di un nuovo impianto di arroccamento non appare giustificata anzi, al contrario, è suffragata dall'affermazione "L'estensione dell'area sciabile è stata prevista esclusivamente per la sola realizzazione dell'impianto di arroccamento" riportata in relazione di risposta alle richieste dello scrivente Servizio. Inoltre la previsione di non dotare la stazione di partenza di parcheggi in quanto "manca lo spazio adeguato" e poiché "risulterà quindi solamente una comoda offerta per i villeggianti di Canazei" è, in prima analisi, in contrasto con l' art. Art. 20 Standard di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 che riporta, oltre all'obbligo di uno studio prestazionale che determina il fabbisogno degli stalli, anche che "La dotazione di parcheggio non può in ogni caso essere inferiore a cento posti auto". Viste inoltre le problematiche evidenziate dai servizi competenti in materia a seguito dell'analisi degli studi di compatibilità allegati la previsione di area sciabile dovrà essere stralciata.

Collegamento Ciampac – Campo scuola: L'analisi dei flussi degli sciatori richiesta riporta, in estrema sintesi, che gli spostamenti da Canazei e l'area Ciampac e viceversa interesserà un numero che potrebbe oscillare tra 400 e 500 sciatori ovvero la somma di primi ingressi al campo scuola in sinistra Avisio di Canazei e di primi ingressi al campo scuola in quota del Ciampac. Tale

assunzione che porterebbe a considerare l'ampliamento dell'area sciabile meramente un'ottimizzazione e un idoneo completamento del sistema piste e impianti a livello locale, con flussi di sciatori che comunque mantengono il punto di partenza e di arrivo a Canazei, appare piuttosto semplicistica e previsionale di un unico scenario. Canazei è ormai da anni inserito in un carosello sciistico vastissimo basti citare il Sellaronda, il giro sci ai piedi del massiccio dolomitico Sella, la possibilità di sciare in Val Gardena, in Val Badia ed in Marmolada. Recentemente poi il collegamento funiviario Alba-Col dei Rossi ed il rinnovato impianto Alba-Ciampac permette allo sciatore, utente del grande carosello, di godere delle piste del Buffare attraversando tutta l'area del Ciampac. Il presente collegamento permetterebbe allo sciatore un'alternativa di spostamento di sicura attrattiva in quanto sarebbe percorribile sci ai piedi, ovvero senza l'utilizzo dell'automobile o altri mezzi di trasporto, e con minor tempi di attesa agli impianti di arroccamento di accesso in quota. Gli odierni impianti registrano, in alcuni casi, ben un ordine di grandezza in più (Canazei-Col dei rossi 5000 primi ingressi) rispetto ai flussi di transito ed affluenza prospettati (massimo 500 primi ingressi). Tale scempenso di primi ingressi non appare realistico; il nuovo impianto, la pista e gli skiweg di andata e ritorno dal Ciampac a Canazei come prospettato assorbirebbero solamente l'utenza odierna registrata senza quindi nessun potere attrattivo futuro. Al contrario di quanto affermato appare più realistico un graduale aumento di gradimento e quindi di affluenza di utenti che andrà a sgravare l'arroccamento Canazei-Col dei Rossi ad ora unico presente in paese. Tale ipotesi è suffragata dall'indiscutibile successo dei collegamenti che avvengono "sci ai piedi" che semplificano al massimo gli spostamenti rendendoli molto più gradevoli. Per tali considerazioni l'aumento dell'area sciabile appare più appannaggio del Piano Territoriale di Comunità in quanto, visto i primi ingressi registrati negli arroccamenti afferenti la zona in esame, l'iniziativa di collegare Canazei con il Ciampac, in un primo tempo potrà essere utilizzata dagli utenti dei campi scuola ma vista l'appetibilità e l'inserimento dell'iniziativa in un carosello sciistico così ampio sarà presumibilmente foriera di grande successo e utilizzo molto maggiore di quello prospettato. Si presume che le ripercussioni del collegamento saranno evidenti sia sulla mobilità di fondo valle (probabile miglioramento) ma anche sull'effettiva capacità degli skiweg di assorbimento in sicurezza (larghezza del piano pista) dei flussi degli sciatori in orari di punta come la mattina per gli accessi o soprattutto la sera per i ritorni, probabilmente anche la ricaduta economica dell'investimento relativo alla pista impianto e skiweg sarà molto maggiore di quella stimata pensando ad un afflusso di soli 500 sciatori massimo. Da sottolineare inoltre, che l'ampliamento dell'area sciabile previsto nella zona adiacente l'attuale pista di rientro dal Ciampac ha un escursione altimetrica tale da consentire la realizzazione di piste da sci di impatto significativo sulla località e, pertanto, di competenza del PTC. È necessario che queste considerazioni di massima, non sicuramente esaustive nei temi trattati, vengano approfondite nello strumento della VAS che accompagnerà le scelte fatte dal PTC tenendo comunque conto anche del cambiamento climatico in atto, della sempre più frequente necessità di utilizzo di neve artificiale ed in fine dell'inevitabile perdita del patrimonio paesaggistico ambientale del versante potenzialmente oggetto di interventi; scarsamente antropizzato, selvaggio, dominato dalla Crepa Neigra e totalmente naturale formato da sempreverdi pendici boscate frammentate da rupi e canali.

Area Fedaia, Massiccio della Marmolada: L'area sciabile in ampliamento, prospettata ad ospitare l'arrivo dell'impianto di risalita Passo Fedaia - Pian dei Fiacconi è molto vicina alla traiettoria di crollo della massa glaciale distaccatasi il 3 luglio scorso che ha causato la morte di 11 persone. Anche sopra l'area in cui è previsto l'arrivo dell'impianto, tra il rifugio Ghiacciaio Marmolada e il rifugio Pian dei Fiacconi, sono presenti masse glaciali che compongono la calotta di Punta Rocca. In virtù di questa particolare condizione si riporta parte di quanto espresso nella nota di trasmissione della relazione di aggiornamento ghiacciaio Marmolada emessa dal Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna di data 16 novembre 2022 e protocollo 784720 *"le cui considerazioni dovranno essere tenute in considerazione anche negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale"*:

"per quanto riguarda i due rifugi posizionati in quota, vista la loro localizzazione nell'area più critica e la vicinanza alle potenziali aree di crollo di masse ghiacciate e di scorrimento delle valanghe che frequentemente si distaccano dai versanti della Marmolada, allo stato attuale non possono ancora essere utilizzati. Non avendo ancora concluso le indagini scientifiche sulle cause del crollo e non potendo escludere crolli futuri che coinvolgano aree ben più estese di quella che ha causato la tragedia del luglio 2022, dovrà essere attentamente valutata la loro permanenza sul sedime attuale attuando un piano di delocalizzazione specifico."

Alla luce del recente evento calamitoso si esprime parere negativo all'aumento dell'area sciabile in località Pian dei Fiacconi atta ad ospitare la stazione d'arrivo del presunto impianto Fedaia - Pian dei Fiacconi.

Di seguito si riportano i pareri di merito pervenuti da parte dei Servizi provinciali convocati che non erano presenti alla Conferenza di Servizi.

Dolomiti Unesco

Si riporta che la Fondazione Dolomiti Unesco con nota prot. n. 673140 ha confermato il parere favorevole alla presente variante, già trasmesso in occasione dell'adozione preliminare.

APPA

In tema di tutela ambientale, si riporta il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prot. n. 705139 d.d. 13/10/22

"In questa adozione definitiva di Variante sono state accolte le osservazioni riportate nei pareri espressi in prima adozione sia dallo scrivente Settore che dall'ex Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali.

In questa adozione definitiva non sono presenti nuove varianti ma permangono situazioni potenzialmente incompatibili con le matrici ambientali di nostra competenza che comunque sono state argomentate nella Relazione e nelle NdA dell'adozione definitiva del PRG in oggetto.

TUTELA DELLE ACQUE

Come già enunciato nella premessa permangono situazioni che richiedono una particolare attenzione in modo che non vi siano incongruenze tra i vari Piani provinciali (PUP, PGUAP o futuro PTC citato in Relazione). Ci si riferisce alle aree sciabili (assoggettate a VAS in prima adozione), alle varianti in ambiti fluviali ecologici (in parte soggette a VIA nell'area della confluenza del rio Contrin col Torrente Avisio) che dovranno essere uniformate secondo i Piani di riferimento ed alle prescrizioni attuali o che emergeranno nelle Valutazioni Ambientali.

Con tali premesse si esprime parere positivo alla adozione definitiva del PRG di Canazei subordinata alle prescrizioni appena descritte ed in parte contenute anche nelle NdA del PRG stesso."

Aree agricole

In tema di aree agricole il Servizio Agricoltura si è espresso come di seguito riportato (parere prot. n. 738551 d.d. 27/10/22):

"In riferimento alla proposta di variante al PRG di cui all'oggetto e, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, non si esprimono obiezioni.

A titolo collaborativo, si fanno presente i seguenti refusi nelle norme di attuazione:

- all'art. 59 comma 3 (aree agricole in generale) si fa due volte riferimento ad articoli (80 ed 85) non pertinenti del regolamento di esecuzione della Lp 15/2015."

Turismo

Il Servizio Turismo e sport con nota prot. n. 738474 d.d. 26/10/22 ha inviato il seguente parere di merito:

"In riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 30 settembre 2022, con nota prot. n. 670831, relativa alla variante al P.R.G. in oggetto, si osserva quanto segue.

Con nota prot. n. 751939 del 27 novembre 2019 era stato chiesto parere per l'adozione preliminare della "Variante 2018 al piano regolatore generale (pratica 2702)", poi andata estinta.

Con nota prot. 22570 del 15 gennaio 2020 erano state fatte delle osservazioni all'articolo 16 PN 5, all'articolo 30, all'articolo 52 e all'articolo 68 delle Norme di Attuazione: dall'esame della documentazione allegata alla proposta di adozione definitiva della variante in oggetto, emerge che dette osservazioni sono state recepite nella nuova proposta (pratica 2912).

Per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si segnalano inoltre i seguenti aspetti relativi alle norme di attuazione:

- art. 45 Aree di protezione dei beni architettonici e artistici al comma 2, voce 15) dell'elenco si fa riferimento ad un fabbricato (p.ed. 551), denominato "Rifugio Fedaia". Si specifica che, ai sensi dell'art. 2 c. 5 della l.p. 8/1993, l'utilizzo della denominazione "rifugio" è consentita esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco provinciale delle strutture alpinistiche, come definito all'art. 2 c. 3 della legge provinciale sopra citata. Si modifichi pertanto la previsione come di seguito: "Ex-rifugio Fedaia";

Relativamente alle varianti cartografiche, si osserva quanto segue:

- Si suggerisce di individuare in cartografia con asterisco i rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio comunale.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime **parere favorevole** alla variante al PRG del Comune di Canazei subordinatamente alle indicazioni riportate".

Viabilità

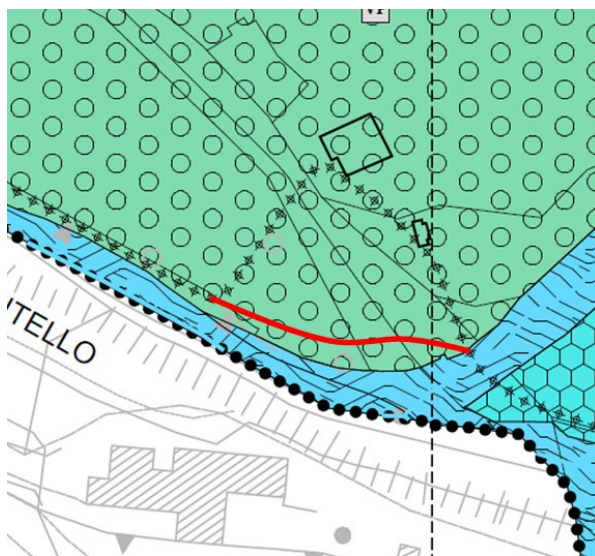
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla viabilità, si riporta il parere congiunto del Servizio gestione Strade e del Servizio Opere stradali e Ferroviarie n. 713407 d.d. 18/10/22.

“Con riferimento alla richiesta n. prot. 670831 di data 30.09.2022, e visto il proprio precedente parere prot. n. [PAT/RFS105-23/02/2022-0134481](#), si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- 1) vengano correttamente rappresentate in cartografia le fasce di rispetto stradale di competenza provinciale, ancorché sia contenuta disposizione puntuale degli allegati alle NTA;
- 2) variante 07: si prescrive che l'accesso all'area di parcheggio privata avvenga mediante puntuale delimitazione degli accessi veicolari e con unico senso di marcia;
- 3) variante 17: si prescrive che l'accesso all'area di parcheggio privata a servizio delle attività commerciali limitrofe avvenga dall'esistente viabilità locale;
- 4) variante 15: gli accessi all'area di sosta, in quanto prospiciente alla S.S. 641, dovranno essere puntualmente delimitati e dovranno essere realizzati per unico senso di marcia;
- 5) variante 11: la viabilità prevista nel PC.05 il cui accesso avviene dalla SS 641 dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Gestione Strade; come riportato negli elaborati l'attuale viabilità provvisoria dovrà essere eliminata compreso l'accesso sulla strada statale;
- 6) ciclovia delle Valli di Fiemme e Fassa di interesse provinciale (codice: CV TN05 FIEMME– FASSA): il tracciato riportato nelle tavole di piano non ricalca quello del progetto esecutivo dell'opera C-63 “Pista ciclopeditonale valli di Fiemme e Fassa. Collegamento Campitello- Canazei” (che ricalca il tracciato del progetto definitivo, già inviato nel precedente parere).

In particolare, nelle seguenti tavole:

a. tavv. 2.01 (Gries): la ciclabile di interesse provinciale C-63 corre sempre sull'argine in destra orografica del fiume Avisio con un tracciato leggermente difforme da quella rappresentato (vedi corografia generale del progetto esecutivo allegata e la linea rossa della figura seguente);



b. tavv. 2.02 (Canazei), 2.03 (Alba): la ciclabile di interesse provinciale corre sempre sull'argine in destra orografica del fiume Avisio;

c. tavv. 2.04 (Penia): la ciclabile di interesse provinciale C- 63 corre sempre sull'argine in destra orografica del fiume Avisio con un tracciato leggermente difforme da quella rappresentato (vedi tavola di PE allegata).”

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Per quanto riguarda il sistema insediativo del territorio di Canazei, la variante ha interessato principalmente alcune modifiche finalizzate alla realizzazione della prima casa rispetto alle quali sono state accolte le osservazioni formulate in sede di conferenza di pianificazione, come la necessità di assoggettare l'ambito della variante 6 ad un piano attuativo, reso obbligatorio dalle dimensioni dell'area ai sensi dell'art. 50, c.5 della l.p. 15/2015.

Per quanto riguarda invece la variante n. 18, dove le previsioni di un nuovo campeggio e sosta caravan sono state introdotte con un riferimento normativo applicato ad un'area a verde pubblico, si ribadisce la necessità di individuare correttamente le destinazioni urbanistiche coerenti con le

funzioni previste. Si ribadisce inoltre che appare improprio l'uso del piano di riqualificazione urbana, trattandosi di un'area verde e in assenza di edifici da riqualificare.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, considerate le osservazioni sopra esposte, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano si sospende il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Canazei.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ELABORATI DI VARIANTE CANAZEI 2912

Impronta	Nome Originale
V1 EF6F900A47FB5B14AB714B9A613276E3F78506C9711C7B6C60C86CCDB075AE6F	2912_APPROVATO_V27.Compatibilita_Var. n. 27.pdf.p7m
V1 7256B4E990D1814DA8B12D6F660F174C0315250372CA330270C38789AA6C8DEE	2912_APPROVATO_V26.12-26.13_Compatibilit%C3%A0Geologica.pdf.p7m
V1 085EED6E09EBB7F941ADB689A660372991E42AA5DC2AE4C00BE6B2E86893875C	2912_APPROVATO_V26.12_CompatibilitaValangidraul_26.pdf.p7m
V1 B88FE3808846142995546E28FA725B838BBECFC68D2A235E9E26D008CD7E7B93	2912_APPROVATO_V26.11.CompatibilitaldraulicaValang.pdf.p7m
V1 67BFAFAB0F0AA79233C5971C048AB686F2C760C09432EE8420D5FC9BE60FE4A9	2912_APPROVATO_V26.11.CompatibilitaGeologica.pdf.p7m
V1 E680A871306CAC5010F15A10E49448E0A441B2435190775C538E4BC21E71145E	2912_APPROVATO_V26.10_CompatibilitaValangidraul_26.pdf.p7m
V1 17245561474701D221CA868BD705E4153E3A7E83DD66DCA1724A44403D6CA023	2912_APPROVATO_V26.10_Compatibilit%C3%A0Geologica_Var. .pdf.p7m
V1 62887C6FD8125F0D389782DA1DB1457AADE81B942B26D64525F5AC209D00FD6E	2912_APPROVATO_V26.1A_1761-D06-B_Relazione analisi.pdf.p7m
V1 D8CB5B3A29C1DA33D53368EDC70B948040CCCBB3C24F421565E9B918374E59F7	2912_APPROVATO_V26.1A_28_1761-P36_Planimetria gene.pdf.p7m
V1 D9CE93C0BF2EB059DF362F61FE65429882789DFFA77E4DF247710B9802B19543	2912_APPROVATO_V26.1A_10_1761-120-A_CLPV.pdf.p7m
V1 B7C50FC099041640985912DE916C1BD519EF06913D10325A165D272E8F8155A8	2912_APPROVATO_V26.1A_06_1761-P22-A_Inserimento nu.pdf.p7m
V1 A2CEDD72048AFE0ED117051858168C0C720D11EBE77481BD9DD9C2D7B61809C4	2912_APPROVATO_V23.Compatibilita_Var. n. 23.pdf.p7m
V1 5D73C7F1860EE81FBFC02D79A9984F0670AF59BA1B1D43209BB76E6D1588D3A7	2912_APPROVATO_V22.Compatibilita_Var. n. 22.pdf.p7m
V1 932EE317D489F9B99564F3651F50157AF4EDBE08A7CF38D9A4A6E3392601D9A3B	2912_APPROVATO_V21.Compatibilita_Var. n. 21.pdf.p7m
V1 09A464126F103B19685E0721C3606FD3C1CEDFF070B8F5A2600A062271BDAF7D	2912_APPROVATO_V20.Compatibilita_Var. n. 20.pdf.p7m
V1 BB08B14D950D79740B8E459C1D781BF9068BF3B8006FA1AF2F05E197964ABBB	2912_APPROVATO_V18_StudioCompatibilit%C3%A0_Geologicald.pdf.p7m
V1 1AF88193D77182B169CAA064AC459F0A52EE15771E9098B996D4CF77F0332A5D	2912_APPROVATO_V18_ALLEGATO B - RT .pdf.p7m
V1 6C7731BA38945211E5E04A407FF8BB89DBC0D6209064296908D5B50F9F3B9CC	2912_APPROVATO_V18_ALLEGATO A - Tav 01-05.pdf.p7m
V1 8C8CDC247F8ECC2824DF76466DCB7D9F90E252C398C2CC13F3D684E7201C0649	2912_APPROVATO_V15.Compatibilita_Var. n.15.pdf.p7m
V1 0C58B752BB99DAB83B6E524050FA68E76F96EC77A66BB56780615F681F486358	2912_APPROVATO_V10.Compatibilita_Var. n.10.pdf.p7m
V1 A59073C697E1C75F01A7AEA6213D448A2F68C07AE4F81B53B0C4CF80056C91CF	2912_APPROVATO_V09.Compatibilita_Var. n. 09.pdf.p7m
V1 5F1C1EFB7DF2B672E657A1A8CA8D0475DFD7FA81B8A3D4C64D070A5987482A26	2912_APPROVATO_V06_Tavola01PianoValanghe.pdf.p7m
V1 B74360C11DE97B2EBD4F653F9227866A3631C8D1ADC1DD04EEC9710A3CDEE38C	2912_APPROVATO_V06_PianoValanghePenia.pdf.p7m
V1 D2E1380F58CFC939B190D86F7721A10DE141A6C3C2F7174C9E53706C7F51940F	2912_APPROVATO_V06_257-P.T.110.10.10_RelTec-ill.pdf.p7m
V1 C5707D0EEC0AC188BA9B9702F97AF58A587AFE0AF1550FE2D8F6D9EBA88DFCA7	2912_APPROVATO_V06_P.R.130.10.20_Computo.PDF.p7m
V1 FDA224AE6E9FD1584A57CA622676C75017A6E997461B44B81E13A1B917FF0D77	2912_APPROVATO_V06_257_P.T.311.20.50.pdf.p7m
V1 5C7B04772A0EDB3B1E9996786B64DB5A3CF6348C5ECE83E30B362CBBF304EADA	2912_APPROVATO_V06_257_P.T.311.10.40.pdf.p7m
V1 6AA38F6DD027AC3C3A023B50DE177C61A8166109BB9E6CC1A48C243C1D039412	2912_APPROVATO_V06_257_P.T.210.10.30.pdf.p7m
V1 99B6404BA50EC935532432B398F70B2394353D2155AC349C3DDB3DAE18700834	2912_APPROVATO_V05.RelazioneLavoriSommaUrgenza.pdf.p7m
V1 AAC38D3D2427636727130F6250FE4A764F38248BAC5A28A7DF5C5FE6A015DD7F3	2912_APPROVATO_V05.RelazioneGeologicaLavoriSommaUr.pdf.p7m
V1 2A96F48642B2D5B25DE32BD211F5912BC1CE904265941DAAEB5764B9BD5EE826	2912_APPROVATO_V03.Compatibilita_Var. n. 03.pdf.p7m
V1 19D959C780C84E511C2B747CBB0BBE0A2B52FDD61F2132BD27BB20A9C4FE73A0	2912_APPROVATO_V02.Compatibilita_Var. n. 02.pdf.p7m
V1 C27201B58A96206D09C8111DEDD3FC5B8659D6DE180333C94F61FB369A7A901B	2912_APPROVATO_SA.10_Contrin.pdf.p7m
V1 A0599A11DD8886CAB03B9F86B3441A3B05A9E5CAD121EBCBD3DC0F8251E7B94A	2912_APPROVATO_SA.09_Marmolada.pdf.p7m
V1 929AE79D8D9EF0A82CCA91F38FD6393C29889154616AF6552F2CE798A4B56659	2912_APPROVATO_SA.08_Vernel.pdf.p7m

V1 CCEEA30EA2B7BAA1428990BE22DEFB1131FCD5F7A7CCF71400AF2DA4D6CFC4AE	2912_APPROVATO_SA.07_Ciampac.pdf.p7m
V1 EC7D9B9B9338BBEE2DAB413C110844A6D4A5FF408A31CB6D8133A5E2320AB2C3	2912_APPROVATO_SA.06_Fedaia.pdf.p7m
V1 2B5C5C8F563673EA4DB572171CFD4B419EB92EF6635E0E753AF99EC5EDBFAD2C	2912_APPROVATO_SA.05_Alba-Verra-Lorenz.pdf.p7m
V1 49B8815D7ED1D709B8D72EE0788D94CDEA23C545567D51DE3BB4B8C1F5E3D57E	2912_APPROVATO_SA.04_Gries-Canazei-Alba.pdf.p7m
V1 95C5B9E6250ECA31F9D5A2D666C6EEFCE6DF6A40B05F4E5B07BF50A38F41B9DF	2912_APPROVATO_SA.03_PassoPordoi.pdf.p7m
V1 8C328CE99458F5E409D4138E828F3F1CF877781697137065225EE8E34E5FF864	2912_APPROVATO_SA.02_PassoSella.pdf.p7m
V1 11557F734751275611FC491CB20A9B22ACF789E73DAA5D3679A57EDE050281E4	2912_APPROVATO_SA.01_PizBoe.pdf.p7m
V1 D70FC5669073A03B9E04B5532E0EE5C9DB4D773378666E2187C7DAF253D102A6	2912_APPROVATO_RA_06_AreaSciabileSella-Fedaia-Marmolada.pdf.p7m
V1 5B00A212968D5129924D13680910ECE3C03A06545D2BA7B1814637C9009E88C7	2912_APPROVATO_RA_05_AreaSciabileCampoScuola-Ciampac.pdf.p7m
V1 75AAFE432BFC0E8997DDD7FAE2761DFA6D9F6DB446E5A3F6F3E443EB51366152	2912_APPROVATO_RA_04_AreaSciabileBelvedere-ValSalei.pdf.p7m
V1 D9254338C6A9CD2A2B2758B4019AE6B0AA5CEB4E1575C1933B592DA4D0692BF6	2912_APPROVATO_RA_03_Alba-Penia-Fedaia.pdf.p7m
V1 ADE06DB9131593D43F347F67B65327887F751D41CF8AFCD3C47102A35123DE7D	2912_APPROVATO_RA_02_Canazei-Soraperra-Alba.pdf.p7m
V1 9B6F76C3A6B296933B60F64B1E3AE6580A47226444CD0214172025874C169F53	2912_APPROVATO_RA_01_Gries-Pordoi-RifValentini.pdf.p7m
V1 813DEB2FB436716A3FFEBCE95724660E5FB5B719514757FC68E06869B3184D4D	2912_APPROVATO_CSP_03_5000.pdf.p7m
V1 E04BF4B9FD79BB54BBFFD0FF344911F043E30FA9C8C00CF2DC3EA87865AD95F3	2912_APPROVATO_CSP_02_5000.pdf.p7m
V1 A8EE0ADA123D780D7E4A2FD8E59E0CC09A287D6B6B3A7DADA8B8EF21C955C589	2912_APPROVATO_CSP_01_5000.pdf.p7m
V1 A51B249A46877963D262D040CA16ABB4A7319A7EC4B8B2215C63A2BD2D73DA8D	2912_APPROVATO_A01 Allegato planimetria nuovi interventi.pdf.p7m
V1 F20E9C44B1F7EC8D7CC2BF53BCD05177C06EA79EE2C025137324B8559CDDC319	2912_APPROVATO_257_05-Sec adoz_VAR2019_OSSERVAZIONI.pdf.p7m
V1 B151F6C7DAD2A3B811A6CD9A46BEC9517D9FBEE12346E9BFCEFB6843E2087372	2912_APPROVATO_257_06-AD_PAT_VAR2018_Relazione_AREE SCIABILI.pdf.p7m
V1 1442A1D09A2A39EF43B3FEFB5AF3849F81EFA3A785848BE22EA9557D0D16E178	2912_APPROVATO_257_04-NTA VAR2018.pdf.p7m
V1 1FF4B8C27CAC9817B59E499E18A61CC36795FC4F64277891D148051A666BCFEB	2912_APPROVATO_257_04-NTA raffronto VAR2018.pdf.p7m
V1 458A0AAACEA7148A7ACD83B9FBCF68979A1D07551FD8197FA49DCE71AB7E1EB2D	2912_APPROVATO_257_02-AD_PAT_VAR2018_Usi civili.pdf.p7m
V1 70A7AF609D47EF5545DBC05F43FF04AF39B786B6513AD570B77E62DFFD041B67	2912_APPROVATO_257_01-AD_PAT_VAR2018_Relazione.pdf.p7m
V1 16D8BA5821496252DA3AACEAFFC1C8E237C66CBD287FB2D7F0A1431FA95C6505	2912_APPROVATO_2.06_Fedaia-PianFrataces-PassoSella-PassoPordoi.pdf.p7m
V1 3D3D76E0316AD2024DE6401ED4AA94AC1A91F30BD99DD764978E76A528E888E4	2912_APPROVATO_2.05_Penia-Verra-Lorenz-Insom.pdf.p7m
V1 D685F0906BBEE74B54A2423F6F616C5B612BFEC51413F1AFC6D5A7538AB85197	2912_APPROVATO_2.04_Alba.pdf.p7m
V1 BD2368A88B31C3C0577660A1153D391670B9794D161D8C81A3848B551B3D2C27	2912_APPROVATO_2.03_Alba-Soraperra.pdf.p7m
V1 0FF559C0E09995C6D5E94C0F1E2C458E50993F5CAC3736FE7CDB035ABEC50C56	2912_APPROVATO_2.02_Canazei-Pecol.pdf.p7m
V1 0FC87EF185173795A02BD7592D337F6FF3CF20D774807BAEAA0456E20BBA0381	2912_APPROVATO_2.01_Gries.pdf.p7m
V1 A19EAF4BD4AA402E3CC833595534460DFA37C64E2792CEA480D1127D8BA6757A	2912_APPROVATO_1.10_Contrin.pdf.p7m
V1 8E9C6368FBD5A020E29B885A7242287609D550D6AE50AB12E33FD1E1BCC544B2	2912_APPROVATO_1.09_Marmolada.pdf.p7m
V1 A9CFE4A2D752D8373B506550105937B1D519F04B563BB25469EF3ADF3481EE1E	2912_APPROVATO_1.08_Vernel.pdf.p7m
V1 032C83A AFC13D40D36BE55835EF80CE445371DCBFD47AF30422D6C52C3833C3A	2912_APPROVATO_1.07_Ciampac.pdf.p7m
V1 2B41A48033F45E1A195A560F50F9772BF97A93C812B2FAD50B7D6C0698272A7E	2912_APPROVATO_1.06_Fedaia.pdf.p7m
V1 B5B9859D38D2ED8052BD8F611C8EA4F1342A6252C89CEA75B25DC284529651D5	2912_APPROVATO_1.05_Alba-Verra-Lorenz.pdf.p7m
V1 01CA293774C4728853F046215DF3079599098FD21ADFB2B5E2324FA567583791	2912_APPROVATO_1.04_Gries-Canazei-Alba.pdf.p7m
V1 99EBD27C0EB1BE5D1B70949A9CEB331025525A0857E81BF2F4C854C6DC169A29	2912_APPROVATO_1.03_PassoPordoi.pdf.p7m
V1 B0C6FBBB74256B8A52CEECBD5B1C3A7D32C9100428DE75065B6F3371785DE6AF	2912_APPROVATO_1.02_PassoSella.pdf.p7m
V1 4B9A21015971A3313D00CA52CD00C452F7E3FC42C0F0EF6A062EA7910B24C9FC	2912_APPROVATO_1.01_PizBoe.pdf.p7m